Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — **Roma — Venerdì 26 maggio** — **Numero 123**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. **65**; semestre L. **36**; trimestre L. **20**

All'Estero (Paesi dell'Unione postale) » **120**; » **80**; » **50**

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. **0,60** } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » **0,80** } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. **30** — nel Regno cent. **35** — arretrato in Roma, cent. **50** — nel Regno cent. **60** — all'Estero cent. **90**
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) *della tariffa* (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

AVVISO.

Si rende noto che per effetto del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1959, concernente l'aumento delle tariffe per le inserzioni sulla *Gazzetta ufficiale*, il deposito preventivo da rimettersi per ogni pubblicazione, dev'essere, d'ora innanzi, commisurato in ragione di lire sessanta (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti

Disposizioni diverse

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 626 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico di legge sugli Istituti di emissione approvato con il R. decreto 28 aprile 1910, numero 204;

Veduto il R. decreto 2 agosto 1908, n. 584, col quale fu approvato lo statuto del Banco di Sicilia;

Veduti i Regi decreti 26 gennaio 1913, n. 82, 16 novembre 1919, n. 2353, e 5 gennaio 1922, n. 213, coi quali furono approvate modificazioni ed aggiunte al detto statuto;

Veduto il R. decreto 6 agosto 1914, n. 895, che approvò il testo unico di tutte le disposizioni regolamentari che riguardano il Banco di Sicilia, recate dai Regi decreti 2 agosto 1908, n. 615, e 16 ottobre 1913, numero 1283;

Veduto il R. decreto 19 febbraio 1920, n. 259, col quale furono approvate modificazioni e aggiunte al detto regolamento;

Vedute le deliberazioni adottate dal Consiglio generale del Banco di Sicilia nella sessione straordinaria dei 1, 2 e 3 maggio 1921, con cui vennero deliberate alcune proposte di modificazioni e aggiunte al detto regolamento;

Sentito il Consiglio dei ministri:

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono introdotte nel testo unico di tutte le disposizioni regolamentari che riguardano il Banco di Sicilia, approvato col R. decreto 6 agosto 1914, n. 895, e modificato con il R. decreto 19 febbraio 1920, n. 259, le modificazioni e aggiunte di cui appresso:

Art. 1.

Il Banco di Sicilia esplica la sua azione a mezzo della Direzione generale, delle sedi, delle succursali, delle filiali e delle agenzie.

Può anche giovarsi dell'opera di rappresentanti e corrispondenti in Italia e all'estero per speciali e determinati servizi.

Art. 2.

Le norme per l'amministrazione del Credito fondiario in liquidazione, della sezione speciale del Credito agrario e della Cassa di risparmio sono stabilite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti rispettivi.

Il personale addetto all'ufficio del credito fondiario ed a quello della Cassa di risparmio è compreso nell'organico proprio del Banco, valendo per la sezione del Credito agrario il regolamento approvato con R. decreto 16 febbraio 1922, n. 93.

Il Banco deve essere rimborsato di ogni spesa che sostenga, sia per il detto personale, sia per altro titolo o causa dipendente dalle aziende suddette.

Art. 5.

La convocazione del Consiglio generale, tanto in sessione ordinaria, quanto in sessione straordinaria, ai termini dell'art. 17 dello statuto, è fatta con avviso del direttore generale per lettera raccomandata al domicilio di ciascun consigliere, almeno quindici giorni prima di quello della riunione, e l'avviso stesso deve essere inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

L'avviso deve contenere l'elenco degli affari da trattarsi nella adunanza.

Con l'avviso di convocazione in sessione ordinaria deve essere anche spedito il rendiconto sull'operato del Consiglio di Amministrazione nell'esercizio precedente.

Nell'avviso può essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione.

Tanto l'avviso quanto l'elenco degli affari da trattare nell'adunanza, devono essere comunicati contemporaneamente al Ministero del tesoro. Dopo tale comunicazione nessun altro affare, di regola, può essere aggiunto all'elenco stesso. Qualora vi siano da aggiungere altri affari, si deve darne immediata comunicazione ai consiglieri, al Ministero del tesoro e all'ispettore governativo o al delegato del Ministero stesso.

Agli effetti dell'articolo 10 dell'allegato *F* alla legge 8 giugno 1895, n. 486, il Banco è tenuto a mettere, in tempo opportuno, a disposizione dell'ispettore governativo o del delegato del Ministero del tesoro, gli atti e documenti relativi agli affari indicati nell'elenco sopradetto.

Qualora per l'espletamento degli affari portati dinanzi al Consiglio generale non sia sufficiente un solo giorno, l'invito per le ulteriori sedute della stessa sessione, ove occorra, è fatto dal presidente del Consiglio e rilasciato il giorno innanzi alla residenza in Palermo dei consiglieri, i quali sono tenuti all'uopo, a darne notificazione alla Direzione generale del Banco.

Nella prima riunione della sessione ordinaria ogni componente del Consiglio generale può chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno di un nuovo argomento, purchè questo non esca dalle attribuzioni del Consiglio stesso.

L'argomento, se appoggiato almeno da cinque fra i presenti, è iscritto all'ordine del giorno dopo quelli che già vi si trovano segnati, previa comunicazione all'ispettore governativo o al delegato del Ministero del tesoro.

Art. 6.

La sessione ordinaria durerà fino a che sia esaurito l'ordine del giorno, in conformità dell'art. 17 dello statuto.

Art. 22.

Ai delegati presso il Consiglio generale, che non abbiano la effettiva residenza nella città di Palermo è dovuto, oltre la indennità di cui all'art. 15 dello statuto, il rimborso dell'importo di un biglietto di prima classe sulle ferrovie o sui piroscafi per l'andata dalla stazione ferroviaria o dal porto più vicino al luogo di loro dimora fino a Palermo e per il ritorno, purchè non competa loro viaggio gratuito per altri uffici. A coloro che risiedono in località nelle quali non vi sia stazione ferroviaria, è dovuto anche il rimborso delle spese di vettura.

Art. 24.

Il Consiglio di amministrazione esercita le sue attribuzioni ai termini dell'art. 27 dello statuto e delle disposizioni del presente regolamento e di quello approvato con R. decreto 16 febbraio 1922, n. 93.

Art. 25.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente almeno due volte al mese a norma dello statuto, se il numero e l'indole degli affari lo richiedano. Può inoltre essere convocato straordinariamente dal direttore generale, sempre quando egli lo creda opportuno.

Alle tornate può sempre intervenire il Consigliere supplente; ma egli non prende parte alle votazioni, se non quando sostituisca un membro effettivo eletto dal Consiglio generale.

Alle tornate assiste l'ispettore governativo o il delegato del Ministero del tesoro, a disposizione del quale l'Istituto deve mettere in tempo opportuno gli atti e i documenti degli affari da trattare.

Dopo la comunicazione di cui all'art. 8 dell'allegato *P* alla legge 8 agosto 1895, nessun affare può essere aggiunto al detto elenco, se non in caso di urgenza, previa comunicazione all'ispettore o al delegato sopra indicati.

Il segretario generale del Banco, ed in caso di sua assenza il funzionario che lo sostituisce, esercita le funzioni di segretario del Consiglio. Per raccogliere la discussione orale e redigere i relativi verbali, egli può farsi coadiuvare da altri impiegati di sua fiducia.

Art. 26.

Ai consiglieri di amministrazione che non dimorino effettivamente in Palermo è dovuto, oltre alle competenze di cui all'articolo 22 dello statuto, il rimborso delle spese di viaggio nella misura e alle condizioni fissate per i componenti il Consiglio generale, a norma dell'art. 22 del presente regolamento.

Art. 30.

Il Consiglio di amministrazione, oltre alle attribuzioni affidategli dallo statuto ed altre di cui nelle successive disposizioni del presente regolamento:

a) determina le categorie di operazioni che può compiere ciascuna delle sedi, succursali, filiali e agenzie del Banco;

b) approva le speciali convenzioni per quei servizi che, ai termini dello statuto, il Banco può assumere nell'interesse dell'Istituto, di Enti morali, di Società e di privati;

c) fissa la ragione dell'interesse sui conti correnti fruttiferi, e sui depositi a risparmio, osservate le disposizioni dello statuto della Cassa di risparmio; determina le condizioni dei versamenti e dei rimborsi; stabilisce e modifica i diritti da percepirsi;

d) fissa la misura del saggio di favore e quella del saggio ridotto, nei limiti e colle modalità stabilite dalle rispettive disposizioni di legge; come pure determina e modifica i diritti sui depositi a custodia nonchè le provvigioni per la riscossione di effetti e per ogni altro servizio;

e) delibera sugli affari di Credito agrario e della Cassa di risparmio, a norma delle speciali disposizioni in vigore, e provvede su quanto concerne le operazione di Credito fondiario in liquidazione;

f) delibera le spese, salvo le attribuzioni del direttore generale di cui all'art. 32;

g) determina i diritti da esigere per le copie di bancali, per certificati, per liberazione di polizze e per estratti di conti correnti;

h) salvo le attribuzioni del direttore generale, di cui all'art. 32 determina se le spese per lavori e forniture e se le locazioni e simili debbano farsi coll'esperimento di pubbliche aste, ovvero per licitazioni o trattative private, ed approva i progetti di capitolato e i contratti ad esse relativi;

i) prende, circa il personale, i provvedimenti determinati dallo statuto e dal presente regolamento;

i-bis) approva l'albo degli ingegneri e dei periti;

k) determina ogni anno il numero dei commissari di sconto da assegnare ad ogni stabilimento autorizzato allo sconto secondo l'importanza di ciascuno; nomina i commissari stessi sulla proposta del direttore generale, fatta in base alla lista compilata a norma dell'art 65 lettera *f*), e dichiara la decadenza di quei commissari che, dopo la nomina, fossero divenuti incompatibili, a tenore dell'art 101 *i*);

l) esamina e delibera sul rendiconto da presentarsi al Consiglio generale di cui all'art. 20 dello statuto; esamina i bilanci consuntivi al 31 dicembre di ciascun anno del Banco e del Credito fondiario e le relative dimostrazioni delle spese, delle perdite e dei profitti da presentarsi per l'approvazione al Consiglio predetto; e delibera l'elenco degli affari da sottoporsi al Consiglio medesimo;

m) esamina ed approva il bilancio preventivo, il rendiconto e il bilancio consuntivo della Cassa di risparmio e del credito agrario. Il rendiconto ed il bilancio consuntivo, saranno uniti in allegato, al bilancio consuntivo del Banco;

n) delibera lo stato di previsione delle spese e delle variazioni in esso occorrenti, su proposta del direttore generale;

o) approva l'inventario dei beni mobili ed immobili presentato anno per anno dal direttore generale da tenersi a disposizione del Consiglio generale;

p) determina le norme per l'amministrazione dei beni immobili dell'azienda bancaria, della sezione del Credito agrario, della cassa di risparmio e del Credito fondiario in liquidazione;

q) delibera, salvo l'approvazione del Ministero del tesoro, le norme per la determinazione dei fidi e stabilisce, inoltre, il massimo fido che ogni stabilimento autorizzato allo sconto può consentire tenuto conto dell'importanza della Piazza, agli Istituti, Ditte o persone ammesse al fido stesso;

r) delibera, ai sensi dell'art. 27 dello statuto, sulle proposte da fare al Ministero per la fabbricazione dei biglietti dell'Istituto, a norma dell'art. 50 del regolamento sul servizio dei biglietti a debito dello Stato, e dei biglietti di banca, approvato con R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508;

s) delibera l'eliminazione dalle scritture dei crediti, quando essi siano prescritti o quando, dimostrata l'inutilità che siano iniziati o continuati procedimenti esecutivi o pratiche bonarie, si riconosca che la assoluta irrecuperabilità del credito sia non soltanto attuale, ma da presumersi per altri motivi anche per l'avvenire.

Art. 31.

(Soppresso).

Art. 32.

Il direttore generale oltre alle attribuzioni conferitegli dallo statuto ed alle altre delle quali è parola nelle successive disposizioni del presente regolamento:

a) dirige tutta l'azione dell'Istituto e sopraintende all'amministrazione centrale, agli stabilimenti (sedi, succursali, filiali ed agenzie) ed alle aziende annesse;

b) propone l'elenco degli affari da trattare nel Consiglio generale e stabilisce quello degli affari da discutersi dal Consiglio di amministrazione, tenendo conto degli argomenti che possano venir proposti da ciascun componente, entro il limite delle attribuzioni del Consiglio di amministrazione medesimo, per essere inscritti nell'ordine del giorno della successiva tornata;

c) prende i provvedimenti urgenti, quando la necessità lo imponga, ed essi non ammettano indugio, e sempre che non sia sposibile convocare straordinariamente il Consiglio di amministrazione, al quale in ogni caso egli deve dare comunicazione nella prima riunione ordinaria;

d) ordina, nei limiti dell assegnazione dello stato di previsione, il pagamento delle spese giudiziarie e di quelle autorizzate dal Consiglio di amministrazione nonchè delle spese per stipendi, pensioni, indennità, compensi, tasse, pigioni, indennità di presenza e di ogni altra spesa di carattere fisso;

e) provvede, fino alla concorrenza di lire duemila e nei limiti delle assegnazioni dello stato di previsione, in ordine ai lavori, alle forniture, alle locazioni ed alle spese imprevedute, sempre quando queste non concernano compensi straordinari al personale, dandone periodicamente comunicazione al Consiglio di amministrazione;

f) presiede agli incanti pubblici ed alle licitazioni a partito privato, e può delegare, anche mediante semplice lettera, siffatta presidenza ai consiglieri governativi oppure ai funzionari ed impiegati del Banco;

g) prende a carico degli impiegati i provvedimenti disciplinari nei limiti e nei casi previsti dagli articoli 288 e seguenti;

h) ai termini dell'art. 29 dello statuto e tenute presenti le disposizioni di cui gli articoli 38 e seguenti del regolamento, ordina, designando le persone incaricate di eseguirle:

1° verifiche improvvise di tesoro, di cassa e di portafoglio;

2° ispezioni generali agli uffici della Direzione generale, a quelli delle aziende annesse e agli stabilimenti;

3° inchieste speciali agli uffici e agli stabilimenti predetti.

Nel caso di ispezioni generali agli stabilimenti provvede a che siano contemporaneamente eseguite verifiche presso tutti gli uffici che ne dipendono.

i) propone al Consiglio di amministrazione le istruzioni di servizio e le loro eventuali modificazioni;

l) autorizza, ove ne sia il caso, il rilascio delle copie e dei certificati relativi a deliberazioni del Consiglio generale e del Consiglione di amministrazione;

m) assiste, quando creda, personalmente, o a mezzo di un suo delegato, alle sedute delle Commissioni di sconto per l'esercizio del sindacato e della vigilanza che gli incombe;

n) approva, ovvero riduce, i fidi deliberati dalle Commissioni di sconto, quando essi eccedano i limiti determinati dal Consiglio di amministrazione, e stabilisce i fondi da impiegare nello sconto di cambiali estere di prim'ordine, con firme note sul mercato internazionale;

o) esercita, rispetto al Credito fondiario in liquidazione, al Credito agrario ed alla Cassa di risparmio tutte le attribuzioni inerenti alla sua carica, e quelle stabilite dai rispettivi regolamenti e statuti speciali, di che all'art. 2;

p) può farsi assistere per tutti gli affari di indole tecnica da ingegneri di sua fiducia da scegliersi, caso per caso, avendo

riguardo alla specialità dell'opera da eseguire o degli studi da compiere;

q) presenta al Consiglio di amministrazione per l'esame e le determinazioni del caso:

1° il rendiconto annuale sull'andamento dell'Istituto;

2° i bilanci consuntivi del Banco e delle aziende annesse e del Credito agrario corredati da prospetti dimostranti il movimento avvenuto, durante l'esercizio, nelle principali categorie dell'attivo e del passivo;

3° la dimostrazione dei profitti, delle spese e delle perdite;

r) propone al Consiglio di amministrazione gli stati di previsione della spesa e le variazioni agli stati medesimi;

s) presenta annualmente all'approvazione del Consiglio di amministrazione l'inventario dei beni mobili ed immobili dell'Istituto;

t) può delegare ai consiglieri governativi e al segretario generale nonchè, per gli affari di credito agrario, il direttore della sezione, la firma di determinati atti e di parte della corrispondenza.

Art. 34.

Il segretario generale oltre a disimpegnare le funzioni di cui all'art. 32 dello statuto e agli articoli 25 e 28 del presente regolamento:

a) coordina le proposte che vengono fatte da altri funzionari in materia di organizzazione e di ordinamento degli uffici e dei servizi:

b) prende conoscenza degli affari e dà, occorrendo, le disposizioni necessarie, in armonia alle prescrizioni del direttore generale;

c) segnala al direttore generale le vicende del movimento economico e bancario e di quello delle industrie e dei commerci e suggerisce i provvedimenti relativi all'indirizzo e allo sviluppo delle operazioni di Banca;

d) tiene le note caratteristiche del personale e propone al direttore generale i provvedimenti sul personale stesso.

In caso di assenza o impedimento è sostituito da un direttore all'uopo designato dal direttore generale.

Nelle adunanze del Consiglio di amministrazione non può prender parte alla discussione, se non richiesto; in nessun caso può prendere parte alla votazione.

Commissione di avanzamento e di disciplina

Art. 34 *a*).

Presso la Direzione generale una Commissione di avanzamento e di disciplina, composta di funzionari nominati dall'Amministrazione e di rappresentanti eletti dal personale nel proprio seno, dà parere sui provvedimenti riguardante il personale medesimo, relativi agli avanzamenti di grado, agli aumenti periodici di stipendio e ai provvedimenti disciplinari, di cui agli articoli 290 e seguenti del regolamento.

Sono esclusi dalla competenza della Commissione tutti i provvedimenti riguardanti i direttori e il ragioniere generale.

Le norme per la costituzione e il funzionamento della Commissione suddetta sono fissate dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio stesso può per gravi e giustificati motivi, e a richiesta della maggioranza assoluta del personale, deliberare lo scioglimento della Commissione, con l'obbligo di ricostituirla entro sei mesi.

Fino alla ricostituzione della Commissione i provvedimenti riguardanti il personale non sono subordinati al parere della Commissione, se ed in quanto esso sia richiesto a norma del presente regolamento.

Art. 34-*b*).

Il parere deve essere dato entro un termine massimo di quindici giorni, decorrente da quello in cui viene richiesto e prorogabile dal direttore generale in seguito a giustificata richiesta della Commissione.

Scorso infruttuosamente il termine di cui sopra, l'Amministrazione provvede senza il parere della Commissione.

CAP. III.

Uffici della Direzione generale e aziende annesse

Disposizioni comuni

Art. 35.

La Direzione generale si divide in reparti, uffici speciali e aziende annesse.

Reparti.

1° segreteria generale;
2° ispettorato;
3° ragioneria generale.

Uffici speciali.

1° gabinetto;
2° tesoro centrale;
3° cassa speciale e magazzino delle carte-valori;
4° ufficio legale.

Aziende annesse.

1° credito fondiario in liquidazione;
2° cassa di risparmio;
3° sezione di credito agrario.

Il reparto della segreteria generale si distingue in divisioni, ciascuna delle quali può essere costituita da uno o più uffici. Gli altri reparti, gli uffici speciali e le aziende annesse possono comporsi semplicemente di uffici, nel numero di uno o più secondo le esigenze dei servizi.

Le attribuzioni dei reparti, delle divisioni e degli uffici speciali, in quanto non siano determinate nel presente regolamento, sono fissate dal Consiglio di amministrazione, il quale può anche ridurre il numero delle divisioni e degli uffici speciali.

In riguardo agli uffici il Consiglio di amministrazione ne stabilisce il numero, le denominazioni e le attribuzioni

Art. 35-*a*).

Alle divisioni, esclusa quella della segreteria, di cui all'articolo 36-*d*), ai reparti di Ispettorato e di Ragioneria generale, nonchè alle aziende annesse sono preposti direttori, coadiuvati, occorrendo, da uno o più vice-direttori, alla divisione di segreteria, e agli uffici vice-direttori o capi di ufficio, salvo per gli uffici speciali le disposizioni relative.

Ciascuno dei preposti suindicati, nel caso di assenza o d'impedimento, è sostituito dall'impiegato più elevato in grado, e nello stesso grado dal più anziano che si trovi in servizio nel reparto, nella divisione o nell'ufficio medesimo, salvo che il direttore generale non creda di provvedere diversamente.

Art. 35-*bis*).

I direttori preposti ai reparti, alle divisioni e alle aziende annesse:

a) rispondono del buon andamento dei servizi loro affidati;

b) hanno la responsabilità degli uffici posti alla loro dipendenza, ne sorvegliano la disciplina; ne regolano il lavoro;

c) hanno relativamente al personale dipendente le stesse facoltà attribuite ai direttori degli stabilimenti.

Altri impiegati preposti alla divisione di segreteria ed agli uffici speciali incombono gli obblighi prescritti alle lettere *a*) e *b*) ma

non competono le facoltà di cui alla lettera c) che, invece, spettano al segretario generale.

Segreteria generale

Art. 36.

Le Segreteria generale, la quale è alla immediata dipendenza del segretario generale che pure disimpegna le funzioni di cui all'art. 34 del regolamento, si distingue nelle seguenti divisioni:

1. Operazioni di banca.
2. Servizi diversi ed economato.
3. Personale.
4. Segreteria.

Operazioni di Banca

Art. 36-*a*).

La Divisione « Operazioni di Banca »:

a) segue il movimento economico e finanziario del Regno (specialmente in Sicilia) e dell'estero;

b) compie ricerche e studi e raccoglie notizie statistiche;

c) in base alle direttive segnate dal direttore generale, e tenuto conto delle condizioni particolari locali e di quelle generali della circolazione, provvede agli impieghi delle disponibilità dell'Istituto, si occupa dello sviluppo e dello svolgimento di tutti i servizi di Banca e indirizza e controlla nei riguardi anzidetti l'operato degli stabilimenti.

Servizi diversi ed Economato

Art. 36-*b*).

La Divisione « Servizi diversi ed Economato »:

a) vigila sulla liquidazione dei crediti incagliati e sull'andamento delle pendenze litigiose;

b) si occupa dell'indirizzo e dello svolgimento di tutti i servizi speciali disimpegnati dall'Istituto (ricevitoria provinciale, cassa provinciale, consorzio zolfifero etc.) sorvegliandone l'andamento;

c) tiene l'inventario dei mobili e degli arredi d'ufficio;

d) provoca i provvedimenti per l'Amministrazione degli immobili del Banco, per la fornitura e la manutenzione dei mobili della Direzione generale e degli stabilimenti e per tutte le spese che non rientrino nella competenza del segretario generale e dei direttori;

e) provvede alle spese minute d'ufficio e alle spese di economato, dietro ordinativo del segretario generale sino a L. 300, e del direttore generale per le somme maggiori;

f) disimpegna tutte le altre attribuzioni che le siano affidate dalle norme di servizio.

Dalla Divisione dipende il magazzino delle stampe.

Personale

Art. 36-*c*).

La Divisione si occupa di tutti i lavori inerenti alla materia del personale, nei limiti e con le norme stabiliti dal Consiglio d'amministrazione.

Segreteria

Art. 36-*d*).

La segreteria si occupa:

a) di tutti i lavori preparatori, contemporanei e conseguenziali alle sedute del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione, coadiuvando i segretari del Consiglio medesimi nella compilazione dei verbali;

b) del movimento della corrispondenza postale e telegrafica in entrata o in uscita;

c) della sorveglianza sui servizi di protocollo, di copisteria, di spedizione e di archivio.

Art. 37.

(Soppresso).

Ispettorato

Art. 38.

L'Ispettorato del Banco è composto di funzionari aventi il grado di direttore, uno dei quali assume la direzione dell'Ufficio per designazione fatta annualmente dal Consiglio d'amministrazione.

Il reparto compie inchieste, verifiche ed ispezioni agli stabilimenti e agli uffici della Direzione generale (azienda bancaria e aziende annesse) a norma delle speciali istruzioni di servizio e per l'esercizio delle sue funzioni può avvalersi di altri impiegati di grado inferiore a quello di direttore, all'uopo temporaneamente aggregati dal direttore generale.

Art. 38-*a*).

Le ispezioni, verifiche ed inchieste sono disposte dal direttore generale, anche su proposta dell'Ispettorato o di altri reparti.

Tutti gli uffici del Banco debbono essere ispezionati almeno una volta l'anno, e l'Ispettorato ha l'obbligo di provocare dal direttore generale le relative disposizioni.

All'Ispettorato incombe pure l'obbligo di sorvegliare a che vengano eseguiti dai direttori degli stabilimenti le verifiche di cui all'art. 65, lettera *d-bis*).

Art. 39.

Il funzionario incaricato delle ispezioni generali agli stabilimenti deve esaminare l'andamento di tutti i servizi che essi compiano, deve accertare la regolarità di tutte le operazioni e l'osservanza delle disposizioni di legge, statutarie, regolamentari e di servizio e deve informarsi e riferire della condotta degli impiegati.

Presentando al capo dello stabilimento la lettera d'incarico, il funzionario rimane investito di ogni facoltà necessaria al rigoroso adempimento degli obblighi predett.

Art. 42.

Niun provvedimento può essere preso dal funzionario anzidetto senza autorizzazione della Direzione generale. Solo nei casi di urgenza, quando, cioè, anche un breve ritardo possa arrecare un grave pregiudizio agli interessi o alla sicurezza dell'Istituto, egli può prendere quei provvedimenti immediati che ritenga necessari, informandone subito la Direzione generale.

Art. 42-*a*).

Dell'ispezione, verifica od inchiesta il funzionario deve fare al direttore generale particolareggiato rapporto da comunicare sollecitamente all'ispettore governativo accreditato presso l'Istituto ed al Consiglio di amministrazione.

Tutti i rapporti vengono a cura dell'Ispettorato, cronologicamente annotati in apposito registro e custoditi in archivio riservato.

Art. 42-*b*).

In base alle constatazioni e ai rilievi fatti in occasione di ispezioni, verifiche ed inchieste, l'Ispettorato fa le proposte che ritiene opportune in ordine all'organizzazione e all'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Art. 43.

La ragioneria generale fa il riscontro delle contabilità degli stabilimenti e di quella dell'Amministrazione centrale, tenuta da

un apposito reparto della ragioneria stessa, ed inoltre riassume le dette scritture, e tiene quelle altre che secondo le norme di servizio. siano di sua competenza.

Art. 44.

A capo della ragioneria generale è un direttore, il quale prende il titolo di ragioniere generale ed esercita il riscontro contabile su tutta l'azienda bancaria, e ne è responsabile.

Egli:

a) ha l'obbligo di vigilare sulle ragionerie degli stabilimenti nonchè sulla cassa sociale, sul magazzino carte e valori e sul tesoro centrale, per tutto ciò che attiene alle scritture contabili e per l'esatto adempimento delle norme e delle disposizioni che le riguardano;

b) deve sorvegliare a che i competenti uffici della Direzione generale (azienda bancaria) e degli stabilimenti compiano nei termini e con le norme stabilite nelle istruzioni di servizio, i lavori di bilancio e di dimostrazione dei conti delle rispettive situazioni. verificandone sotto ogni aspetto i risultati in base agli elementi di cui l'ufficio dispone, segnalando al direttore generale. provvedimenti del caso, gli eventuali criteri di scrittura ed ogni altra irregolarità rilevata;

c) segnala in base alle risultanze della scrittura i fattori che influiscono sulla circolazione dell'Istituto;

d) propone le modifiche che crede opportune al sistema delle scritture e dei controlli contabili della Direzione generale e degli stabilimenti;

e) firma situazioni generali dell'Istituto, e compila i bilanci annuali e gli annessi prospetti dimostrativi, lo stato di previsione delle spese e la dimostrazione delle spese e perdite e dei profitti di cui all'art. 32, lett. *p*) e *q*).

Art. 45.

Il ragioniere generale per gli esami ed accertamenti, di che agli articoli 11 e 12 dell'allegato *P*) alla legge 8 agosto 1895, numero 486, deve mettere a disposizione dei rappresentanti dell'Ispettorato generale del tesoro i registri, la corrispondenza ed ogni altro documento all'uopo necessari.

Aziende annesse.

Art. 45-*a*).

Le aziende annesse fanno parte della Direzione generale, ma hanno uffici distinti e separati.

Cassa di risparmio e Sezione di credito agrario

Art. 45-*b*).

Il direttore preposto al servizio della Cassa di risparmio, alla immediata dipendenza del direttore generale:

a) provvede allo svolgimento, allo sviluppo e al buon andamento di esso, tenendo presenti le disposizioni contenute nelle leggi e nei decreti che lo riguarda, nonchè le particolari norme di servizio deliberate dal Consiglio d'amministrazione;

b) vigila sull'esecuzione da parte dei singoli stabilimenti del Banco di quanto sia ai medesimi attribuito per tutto ciò che concerne il servizio;

c) interviene, senza voto deliberativo, alle sedute del Consiglio d'amministrazione, solo quando siano da trattare affari di sua competenza.

Le scritture contabili di detto servizio sono accentrate da speciale ufficio di ragioneria, il quale provvede anche alla compilazione del bilancio e del rendiconto della azienda.

La competenza del direttore preposto e del ragioniere della Sezione di credito agrario è determinata dal regolamento 16 febbraio 1922, n. 93.

Credito fondiario in liquidazione

Art. 45-*c*).

Il direttore preposto al servizio di Credito fondiario in liquidazione, alla immediata dipendenza del direttore generale. provvede a tutto ciò che si riferisce al movimento delle cartelle fondiarie emesse dall'azienda, alla realizzazione dei crediti dipendenti dai mutui ed a tutto quanto riguarda il servizio di sua competenza, seguendo le disposizioni di legge.

Egli, per gli affari di sua competenza, interviene alle sedute del Consiglio d'amministrazione senza voto deliberativo.

L'azienda tiene le scritture relative al movimento delle cartelle fondiarie ed i conti dei singoli mutui, nonchè le scritture contabili generali, riassuntive e analitiche, e compila i bilanci e i rendiconti.

Uffici speciali

Gabinetto.

Art. 45-*d*).

L'Ufficio « Gabinetto » è alla immediata dipendenza del direttore generale; è diretto da un impiegato di fiducia del medesimo, ed ha le seguenti attribuzioni:

a) tiene la corrispondenza particolare del direttore generale e compie quegli incarichi d'indole riservata che gli vengono da lui affidati;

b) compila il bollettino ufficiale dei servizi e del personale del Banco;

c) tiene la biblioteca della Direzione generale;

d) disimpegna ogni altra incombenza prevista dalle norme di servizio o specialmente assegnatagli.

Art. 46.

(Soppresso).

Art. 46-*b*).

È in facoltà del Consiglio di amministrazione affidare al tesoro centrale le altre operazioni della natura di quelle indicate nello articolo precedente.

Art. 46-*c*).

Le chiavi del tesoro centrale sono tre, a congegni differenti, e sono custodite: una dall'impiegato preposto all'ufficio, una dall'impiegato incaricato di esercitare le funzioni di capo di ufficio di ragioneria ed una dal cassiere.

Ciascuna delle tre chiavi ha un duplicato che, chiuso in piego suggellato col bollo del Banco e firmato sulle ripiegature dai funzionari di cui sopra, è conservato, sotto la propria responsabilità, dallo stesso detentore delle chiavi di uso ordinario.

Art. 46-*f*).

La Direzione generale, per gli incassi e i pagamenti, si avvale, secondo i casi, delle casse degli stabilimenti e del tesoro centrale.

Art. 47.

I biglietti logori o danneggiati, che non siano più atti alla circolazione, e quelli dichiarati fuori corso, mano mano che vengono presentati al Banco devono essere annullati dalle casse riceventi, e sotto la responsabilità dei preposti, con bollo a umido, indicante la data e il luogo in cui è fatto l'annullamento, e mediante perforazione a macchina dalla quale risulti la leggenda « Nullo ».

Entrambi gli annullamenti suddetti debbono eseguirsi in ciascuna metà in modo però da non sopprimere o comunque alterare alcuno dei distintivi caratteristici necessari per la identificazione del biglietto.

Mancando l'adempimento anche di una delle dette formalità, i

menzionati biglietti non possono venire immessi nel tesoro centrale per la successiva presentazione alla Cassa speciale di cui all'art. 48.

Art. 48

Il servizio della Cassa speciale per i biglietti del Banco è regolato in conformità del R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508, e delle altre disposizioni governative che lo concernono.

Speciali norme di servizio, deliberate dal Consiglio di amministrazione, stabiliscono come e da chi debba essere fatto lo esame dei biglietti che si sospettino contraffatti o falsi.

Un funzionario della Direzione generale tiene per delega del direttore generale una delle tre chiavi della Cassa speciale e delle Casse interne coi relativi duplicati.

Egli, rispetto all'ufficio, ha gli stessi obblighi che incombono ai direttori degli stabilimenti in rapporto agli uffici di Cassa.

Art 49.

Alla Cassa speciale e magazzino delle carte valori può essere preposto un cassiere capo o un capo di ufficio con le funzioni di gestore.

Egli:

a) tiene le scritture del movimento dei biglietti, compila i lavori contabili relativi, ed eseguisce la classificazione e l'annullamento dei biglietti stessi;

b) tiene una delle chiavi degli armadi, a due serrature, in cui sono custodite le scorte degli stampati soggetti a rendiconto (fedi, assegni, vaglia, ecc.) e cura la fornitura degli stampati stessi agli stabilimenti del Banco.

L'altra chiave dei detti armadi è tenuta dal direttore preposto alla ragioneria generale o, sotto la responsabilità del medesimo, da un suo delegato.

Soppresso il sottotitolo:

« Economato - archivio della Direzione generale » tra l'art. 49 e l'art. 50.

Art. 50.

(Soppresso).

Art. 51.

(Soppresso).

Sostituito il sottotitolo: « Servizio legale e sue norme » avanti l'art. 52 con il seguente: « Ufficio legale ».

Art. 53.

Presso il Banco vi sono avvocati e procuratori legali nel numero e con le retribuzioni risultanti da speciale tabella, che su proposta del Consiglio di amministrazione viene deliberata dal Consiglio generale, il quale stabilisce, inoltre, se ed in quali uffici i legali suddetti debbano rivestire la doppia qualità di avvocati e procuratori legali.

Gli avvocati assumono la difesa dell'Istituto tanto per le cause concernenti l'azienda bancaria quanto per quelle del Credito fondiario, del Credito agrario, della Cassa di risparmio e di altri servizi esercitati dal Banco, salvo per il Credito agrario il disposto del quarto comma dell'art. 12 del regolamento approvato con R. decreto 19 settembre 1920, n. 1418.

I pareri che vengono loro richiesti debbono essere dati per iscritto.

I procuratori legali hanno nelle liti la rappresentanza del Banco; ed assumono quella del Credito fondiario, del Credito agrario, della Cassa di risparmio e di altri servizi esercitati dal Banco.

Essi hanno l'obbligo di disimpegnare gl'incarichi tutti occorrenti presso gli uffici di intendenza, catastali, ipotecari, prefettura e presso qualsiasi ufficio giudiziario, secondo le disposizioni del diretto e dello stabilimento.

Presso la Direzione generale e negli stabilimenti il difensore che riunisce in sè le funzioni di avvocato e di procuratore ne assume cumulativamente gli obblighi.

I procuratori legali, senza diritto a speciale indennità, meno il rimborso delle spese di viaggio e la diaria da corrispondersi nella misura e nei modi stabiliti dal Consiglio di amministrazione, hanno l'obbligo di trasferirsi per gli affari legali del Banco nei Paesi compresi nella giurisdizione della Corte ove essi hanno la loro residenza.

Art. 54.

Gli avvocati e i procuratori legali, oltre alle retribuzioni risultanti dalla tabella di che nell'articolo precedente, nei casi di vittoria hanno diritto ai compensi liquidati contro le parti soccombenti, purchè riscossi, o qualora il pagamento non venga dalle parti perdenti eseguito volontariamente, quando sia divenuta esecutiva l'ordinanza di tassazione, e la nota marginale rispondente alla tariffa degli atti, e notificato infruttuosamente il precetto per la riscossione.

Il detto precetto non può dai legali essere notificato senza esplicita autorizzazione del direttore generale o dei direttori degli stabilimenti.

Nel caso in cui la notifica non sarà ritenuta necessaria, i legali avranno diritto ugualmente ai compensi di cui sopra.

La distribuzione dei sopra detti compensi è fatta alla fine di ogni anno ripartitamente per la Direzione generale e le sedi e succursali del Banco secondo norme speciali deliberate, per ciascuno stabilimento, dal Consiglio di amministrazione.

L'avvocato consulente presso la Direzione generale concorre nei compensi attribuiti agli avvocati della Direzione generale medesima.

Per le liti perdute in tribunale e vinte in Corte d'appello, quando la sede di questa è diversa da quella del tribunale, i compensi attribuiti dalla sentenza della Corte debbonsi distribuire fra gli uffici legali delle due sedi, secondo l'assegnazione fattane dalla sentenza in seguito ad apposita richiesta; o, in difetto, secondo le determinazioni del Consiglio di amministrazione.

Per le liti vinte in grado di rinvio i compensi attribuiti dalla sentenza della Corte debbonsi distribuire tra gli uffici legali che hanno preso parte alla difesa nelle varie giurisdizioni, secondo la destinazione fattane dalla stessa sentenza in seguito ad apposita richiesta o, in difetto, secondo le determinazioni del Consiglio di amministrazione.

Gli avvocati e i procuratori legali non hanno diritto a qualsiasi compenso o competenza, sotto qualunque forma e denominazione, per le cause perdute, all'infuori delle retribuzioni risultanti dalla sopra indicata tabella.

Qualora, in casi di eccezionale importanza, trattandosi di cause vinte, il Consiglio di amministrazione creda di accordare speciali compensi agli avvocati e procuratori del Banco, questi sono obbligati ad accettare le liquidazioni deliberate dal Consiglio medesimo, senza poter reclamare in via giudiziaria.

Tale obbligo si estende anche ai casi in cui dopo la sentenza abbia luogo una transazione.

Art. 55.

Spetta alla Direzione generale di autorizzare i direttori delle sedi, succursali e filiali e per i giudizi da introdurre e per i gravami da produrre.

Per le azioni di rivalsa e per le procedure di esecuzione contro i debitori dell'Istituto provvedono i direttori degli stabilimenti ai quali il credito per cui si procede appartiene.

Art. 56.

Il direttore generale, per la Direzione generale, e i direttori locali, per i rispettivi stabilimenti, nei limiti e colle norme all'uopo stabilite, dispongono le anticipazioni e i pagamenti finali

delle spese giudiziarie, e provvedono per le spese e gli onorari ai notai.

Art. 58.

(Soppresso).

Art. 59.

(Soppresso).

Soppresso il sottotitolo: «Credito fondiario in liquidazione» tra l'art. 59 a l'art. 60.

Art. 60.

(Soppresso).

CAP. IV.

Sedi, succursali, filiali ed agenzie - Amministrazione

—

Art. 61.

A capo di ogni sede, succursale o filiale del Banco è un direttore.

Art. 62.

In caso di assenza o di impedimento del direttore la reggenza della sede, succursale o filiale viene assunta dal vice direttore o dal funzionario di grado superiore o, nello stesso grado, da quello fra i componenti di esso che sia designato dal direttore e in difetto di tale designazione da quello di maggiore anzianità, escluso il cassiere capo, salvo che il direttore generale non creda di provvedere diversamente.

Art. 63

Le sedi, le succursali e le filiali hanno in generale, identiche attribuzioni e sono regolate dalle stesse norme.

Art. 64.

Tanto presso le sedi, succursali e filiali, quanto presso le agenzie, possono essere, con deliberazioni del Consiglio di amministrazione, istituiti nuovi servizi, modificati o tolti quelli in esse esistenti, nei limiti dello statuto e del regolamento.

Art. 64-*bis*.

Le sedi, le succursali e le filiali si dividono in uffici.

A ciascun ufficio possono essere affidati uno o più dei seguenti servizi, secondo l'importanza e lo sviluppo di essi in base ad apposite tabelle approvate dal Consiglio di amministrazione:

1° segreteria;
2° portafoglio italiano ed estero;
3° cambi;
4° conti correnti, anticipazioni e depositi;
5° affari bancari diversi;
6° servizi speciali;
7° aziende annesse;
8° incagli e liquidazioni;
9° economato;
10° cassa;
11° ragioneria.

Le attribuzioni degli uffici in quanto non siano stabilite dal presente regolamento, sono fissate dal Consiglio di amministrazione.

Ogni ufficio, per i servizi affidatigli, provvede, in quanto sia ad essi inerente, alla redazione della corrispondenza, alla emissione degli ordinativi di esito, d'introito e d'ordine, alla tenuta delle scritture analitiche e speciali e alla compilazione dei prospetti, a norma delle corrispondenti istruzioni di servizio.

A ciascuno ufficio è preposto un impiegato col grado di capo di ufficio e alla cassa un cassiere-capo. Occorrendo, anche nelle agenzie possono costituirsi uffici separati.

Art. 65.

Il direttore, oltre alle attribuzioni assegnategli dallo statuto e dal presente regolamento:

a) tratta gli affari e vigila, rispondendone, sull'andamento generale degli uffici dipendenti nonchè sull'opera dei legali;

b) corrisponde col direttore generale e con qualsiasi autorità;

c) custodisce, oltre quella del tesoro, una chiave delle casse interne coi rispettivi duplicati;

d) esegue con l'intervento degli altri detentori delle chiavi, la verifica dei valori estratti dal tesoro o nello stesso immessi, all'apertura ed alla chiusura di cassa;

d-bis) ha l'obbligo di accertarsi con verifiche particolareggiate ed improvvise, in numero non minore di una ogni anno, della consistenza di cassa e del portafoglio, riferendone al direttore generale;

e) emette i provvedimenti di assoluta urgenza, di competenza del direttore generale, riferendogliene immediatamente;

f) propone alla Direzione generale l'elenco delle persone più idonee all'ufficio di commissario di sconto, in numero superiore della metà a quello dei commissari stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

g) dà parere consultivo sulle transazioni e sugli affari che escono dai confini dell'ordinaria amministrazione;

h) determina, col concorso della Commissione di sconto, in base alle norme deliberate dal Consiglio di amministrazione, l'ammontare dei fidi da assegnare ai clienti e le relative variazioni, dandone notizia alla Direzione generale;

i) esamina e sottoscrive le situazioni, gli stati, i conti, i bilanci e gli altri documenti che si rimettono alla Direzione generale;

i-bis) verifica e vista le copie conformi dei titoli ed i certificati rilasciati dallo stabilimento;

k) provvede agli atti preparatori di istruzione sulle domande di rimborso o di duplicati per asserite dispersioni o distruzioni di titoli nominativi, a norma delle istruzioni vigenti, dispone la restituzione delle relative somme sino a L. 4000, e riceve il consenso per le corrispondenti malleverie; dà parere sull'accettazione o sul rifiuto delle garenzie per somme che oltrepassino il detto limite;

l) provvede all'istruzione degli affari del credito fondiario in liquidazione, del Credito agrario e della Cassa di risparmio, e in generale fa eseguire tutti gli incarichi inerenti a tali aziende, affidati allo stabilimento dal direttore generale a norma degli ultimi due comma dell'art. 101;

m) prende riguardo al personale dipendente i provvedimenti che lo concernono, a norma delle successive disposizioni;

n) fissa l'orario di ufficio previo accordo col direttore generale e con riguardo alle consuetudini locali ed ai bisogni del commercio;

o) in fine dell'anno redige, trasmette alla Direzione generale una relazione sull'andamento di tutti i servizi e sul mutamento della condizione economica dei clienti;

p) segue l'andamento dei commerci e delle industrie nonchè il movimento economico nel territorio in cui lo stabilimento svolge la propria azione, nei rapporti del credito, e, alla fine di ogni anno, redige su tali obbietti, e rimette alla Direzione generale una particolareggiata relazione la quale deve essere distribuita in copia ai membri del Consiglio generale unitamente al rendiconto.

q) alla fine di ogni anno, e indipendentemente dai rapporti speciali e riservati che abbia eventualmente rimesso alla Direzione generale nel corso dell'anno stesso, redige, a norma delle istruzioni, le note caratteristiche sulla condotta in ufficio e privata e sulla capacità del personale.

Art. 65-*bis*.

Delle attribuzioni di cui al precedente articolo il direttore può delegare, sotto la propria responsabilità:

a) al vice-direttore, purchè titolare, la firma di parte della corrispondenza, dei titoli e dei documenti contabili, nonchè delle girate sugli effetti cambiari che vengono spediti per l'incasso, le verifiche giornaliere dei valori che si estraggono dal tesoro o vi si immettono;

b) al vice-direttore ed, occorrendo, col consenso della Direzione generale, anche ad altri impiegati, la firma dei vaglia cambiari;

c) al cassiere la firma di quietanza sulle cambiali.

Art. 66.

(Soppresso).

Art. 67.

(Soppresso).

Art. 68.

Il direttore:

1° provvede al pagamento:

a) delle spese di protesto degli effetti cambiari;

b) dell'importo delle forniture e dei lavori regolarmente ordinati e preventivamente approvati dall'Amministrazione centrale;

c) delle spese di giudizio riconosciute regolari e liquidate all'Amministrazione centrale;

2° provvede per gli esiti già approvati dall'Amministrazione centrale e per le spese eventuali e facoltative che, nei limiti delle assegnazioni e con le norme stabilite dal Consiglio di amministrazione, non oltrepassino le L. 200; per quelle che superino detta somma deve ottenere l'autorizzazione preventiva della Direzione generale;

3° provvede al pagamento delle spese dichiarate obbligatorie dal Consiglio di amministrazione, nei limiti delle assegnazioni relative.

Art. 68-*bis*.

Il vice-direttore coadiuva il direttore nelle incombenze a lui demandate e nei limiti che questi crederà di fissare.

Il vice direttore può essere chiamato ad esercitare, per delega del direttore, le attribuzioni specificate al precedente articolo 65-*bis*, ed altre derivanti dal presente regolamento e dalle particolari istruzioni sui singoli servizi.

Egli comunica a tutti gli uffici le disposizioni del direttore, invigila, rispondendone, a che esse siano osservate, ed esercita la sorveglianza sullo svolgimento di tutti i servizi sia nei rapporti interni, che in quelli col pubblico.

Negli stabilimenti dove sia più di un vice-direttore, il direttore distribuisce fra i funzionari di tale grado le mansioni suaccennate.

Nei casi di lunga assenza dei vice-direttori, il direttore generale designa gli impiegati che debbono sostituirli.

Art. 68-*ter*.

I capi di ufficio sono normalmente coadiuvati da altri impiegati nel numero riconosciuto necessario per lo svolgimento dei servizi cui ognuno di essi è preposto.

I detti capi di ufficio debbono attendere al completo svolgimento dei servizi, osservando le disposizioni di legge, statutarie e regolamentari del Banco, nonchè le istruzioni di servizio o le disposizioni particolari della Direzione, e sorvegliare l'opera degli impiegati dipendenti.

I medesimi sono responsabili di qualsiasi irregolarità relativa alle singole operazioni o allo svolgimento dei servizi. La responsabilità dei capi di ufficio non esclude quella di ciascun impiegato dipendente.

I capi di ufficio invigilano sulla disciplina e sulla condotta degli impiegati e ne riferiscono, occorrendo, al direttore.

Nei casi di assenza o impedimento dei detti preposti, il direttore provvede a la sostituzione con personale della stessa categoria.

Servizi ed uffici

—

Segreteria.

Art. 69.

L'ufficio incaricato del servizio di segreteria:

a) provvede alla tenuta dell'archivio e dei protocolli;

b) cura l'avviamento agli uffici della corrispondenza in arrivo e la spedizione di quella in partenza.

c) tratta gli affari riguardanti il personale e tiene in evidenza il domicilio, le generalità e tutte le altre indicazioni riguardanti gli impiegati addetti allo stabilimento;

d) rilascia i certificati redatti dagli uffici competenti e cura la riscossione dei diritti relativi;

e) compie ogni altro incarico a norma delle speciali istruzioni di servizio e delle disposizioni del direttore;

f) per i servizi del reparto provvede anche alla emissione degli ordinativi di introito, d'esito e d'ordine, e quindi, per quanto concerne il personale, alla liquidazione e alle disposizioni di pagamento degli stipendi, delle indennità, degli assegni, delle cessioni, degli anticipi, ed in genere di quant'altro si connette con gli averi degli impiegati.

Tiene inoltre i libri ausiliari relativi.

Art. 69-*a*).

Il capo dell'ufficio, per il servizio di segreteria, oltre alle attribuzioni derivantigli dalle altre disposizioni del presente regolamento:

a) custodisce i suggelli di ufficio;

b) controfirma le ordinanze emesse dal direttore;

c) tiene un libro nel quale si trascrivono cronologicamente le ordinanze di cui al comma precedente, nonchè le deleghe di firme degli impiegati, le cessazioni di deleghe e le revoche;

d) interviene, redigendo i relativi verbali, nelle verifiche e nelle spedizioni e ricezioni di fondi.

Portafoglio italiano ed estero

—

Art. 69-*b*).

L'ufficio al quale è affidato il Portafoglio italiano ed estero:

a) istruisce le pratiche di ammissione allo sconto di portafoglio su Italia e sull'estero, e provvede alla raccolta degli elementi necessari per la revisione dei fidi;

b) provvede, a norma delle istruzioni di servizio, a tutto quanto riguarda gli effetti ricevuti per lo sconto o per l'incasso e le divise estere acquistate;

c) emette sulle disponibilità dell'Istituto all'estero gli assegni relativi alle vendite fatte dall'ufficio cambi;

d) attende al servizio delle informazioni.

Art. 69-*c*).

Il capo di ufficio:

a) interviene quale segretario alle adunanze della Commissione di sconto, e redige lo stato di presentazione;

b) ha l'obbligo di assicurarsi che le cambiali ricevute per lo sconto e le divise da acquistare abbiano tutti i requisiti essenziali per la loro validità, a norma delle disposizioni di legge;

c) è responsabile delle conseguenze delle irregolarità di forma che eventualmente si riscontrino nelle cambiali sull'Italia e sull'Estero, della mancanza o insufficienza del bollo graduale e della mancanza della indicazione del domicilio del presentatore nelle cambiali su Italia;

d) è responsabile della capacità giuridica e dell'autenticità della firma del presentatore o di altri coobbligati iscritti in casselletto e che dalla Commissione o dal direttore fossero specialmente indicati, e a tal fine tiene e custodisce gelosamente il registro degli autografi;

e) ha l'obbligo di curare la registrazione negli scadenzieri di tutti gli effetti ricevuti per lo sconto o per l'incasso e di custodire gelosamente gli scadenzieri stessi.

Cambi

Art. 69-*d*).

Per il servizio dei cambi, l'ufficio si occupa della trattazione degli affari relativi all'acquisto o alla vendita di valute estere e di biglietti di stati stranieri, osservati i limiti fissati dalla Direzione generale e le norme che regolano il servizio.

Art. 69-*e*).

Il capo di ufficio, per le operazioni dei cambi, raccoglie le notizie relative al corso dei cambi e segue il movimento del commercio con l'estero nel territorio al quale si estende la sfera di azione dello stabilimento, nonchè l'andamento degli affari e la condizione economica degli importatori ed esportatori, per tenerne informata la Direzione.

Conti correnti, anticipazioni e depositi

Art. 69-*f*).

In dipendenza del servizio dei conti correnti, siano essi fruttiferi o infruttiferi, l'ufficio:

a) tiene i conti dei correntisti;

b) verifica i documenti riferibili ai versamenti e ai rimborsi;

c) tiene il registro degli autografi dei correntisti e dei loro rappresentanti o mandatari.

Per ciò che concerne il servizio delle anticipazioni l'ufficio, oltre alle attribuzioni di cui alle lettere *a)* e *b)*, determina in base ai corsi di borsa o alle mercuriali il valore dei depositi e il limite di credito che può essere consentito, e segue i corsi e le mercuriali anzidette al fine di chiedere ai clienti eventuali rimborsi o reintegrazioni di garanzia.

In relazione al servizio dei depositi l'ufficio cura la redazione delle cartelle, e liquida i diritti di custodia e le provvigioni dovute all'Istituto.

Art. 69-*g*).

Il capo d'ufficio:

a) vista gli assegni o altri documenti;

b) risponde dell'autenticità delle firme dei correntisti;

c) risponde materialmente, per quanto lo riguarda, della regolarità delle operazioni e dei conteggi, e, per il servizio delle anticipazioni, anche della sufficienza della garanzia.

Affari bancari diversi

Art. 69-*h*).

L'ufficio cui è affidato il servizio degli affari bancari diversi si occupa di ogni specie di operazioni bancarie che non rientrino nei servizi indicati agli articoli 69-*b)*, 69-*d)* o 69-*f)*, e particolarmente delle aperture di credito, degli ordini di pagamento e delle lettere di credito, della compra-vendita di titoli per conto dell'Istituto o di terzi e del servizio degli assegni bancari, siano essi pagabili contro avviso o circolari.

Si occupa inoltre delle convenzioni di corrispondenza o rappresentanza, dei rapporti con i corrispondenti e rappresentanti medesimi e della tenuta dei relativi conti correnti.

Art. 69-*i*).

Il preposto all'ufficio, oltre agli obblighi di cui all'art. 68-*ter*, deve specialmente accertare che per i pagamenti autorizzati esistano le corrispondenti disponibilità, e risponde materialmente delle operazioni che diano luogo a crediti allo scoperto o che siano contrari alle disposizioni vigenti.

Servizi speciali

Art. 69-*l*).

Nei servizi speciali sono compresi quelli che l'istituto assume in virtù di leggi speciali o di particolari convenzioni, come: i servizi relativi alle Ricevitorie e Casse provinciali, alla Cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia, al Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, alla Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia, alla Camera agrumaria, o riguardanti altri Enti.

Le pendenze litigiose e la liquidazione dei crediti incagliati dipendenti dai detti servizi rientrano nella competenza dell'Ufficio.

Aziende annesse

Art. 69-*m*).

Rientrano nei servizi delle aziende annesse tutti gli affari che interessano le separate gestioni del Credito fondiario, del Credito agrario e della Cassa di risparmio, compresa la liquidazione dei crediti incagliati e la trattazione nei riguardi amministrativi delle pendenze litigiose.

Incagli e liquidazioni

Art. 69-*n*).

L'ufficio che si occupa del servizio:

a) provvede alla liquidazione delle sofferenze e di altri crediti incagliati dell'azienda bancaria, curando il conseguimento dei recuperi e l'adempimento degli impegni dei debitori;

b) promuove e riceve le proposte di transazione e di concordato che istruisce per provocare le opportune determinazioni;

c) segue l'andamento delle liti e rivede i discarichi delle spese e le liquidazioni dei compensi e delle competenze, presentati dai legali;

d) istruisce le pratiche di rimborso concernenti i titoli emessi dall'Istituto, smarriti o rubati, e segue le procedure di ammortamento;

e) istruisce le pratiche relative allo svincolo di titoli somme e depositi, condizionati o non, a favore degli aventi diritto.

Art. 69-*o*).

I preposti ai servizi di cui all'art. 69, lettere *l*), *m*), *n*); oltre alle normali responsabilità del regolare andamento di essi hanno specialmente quella inerente alla prescrizione dei crediti, alla decadenza di azioni e alla perenzione di giudizi, a norma delle istruzioni di vizio, salva al riguardo la responsabilità dell'ufficio legale.

Economato

Art. 70.

Per il servizio di Economato, l'ufficio:

a) provvede alle minute spese ordinarie e a quelle altre che siano debitamente autorizzate;

b) cura la manutenzione dei locali dello stabilimento e dei mobili e arredi di ufficio, dei quali tiene l'inventario;

c) provoca i provvedimenti per l'amministrazione degli immobili, per i quali tiene pure l'inventario;

d) si occupa della fornitura di generi occorrenti allo stabilimento, pei quali non provveda la Direzione generale;

e) tiene il magazzino delle stampe, che fornisce, a richiesta, agli uffici.

Cassa

—

Art. 70-*a*)

L'ufficio provvede:

a) a tutti gli introiti e pagamenti regolarmente disposti o comunque dipendenti dai servizi ordinari esercitati dal Banco e dalle aziende annesse o assunti dall'Istituto per conto di terzi;

b) al cambio dei biglietti del Banco;

c) al ricevimento, alla custodia e alla restituzione dei depositi, siano essi di conto del Banco o delle aziende annesse o di terzi;

d) alla emissione, contro ricevimento del relativo importo, dei vaglia cambiari e dei titoli apodissari, a coerenza delle speciali norme;

e) alla riscontrata con gli stabilimenti locali degli altri Istituti di emissione.

Art. 70-*b*).

Tutti i valori (valute di cassa, effetti, titoli, i depositi e gli stampati soggetti a rendiconto (stampati per fedi di credito e vaglia cambiari, libretti per conti correnti fruttiferi e relativi assegni, libretti per depositi a risparmio, ecc.) debbono essere custoditi nel tesoro dello stabilimento.

Le chiavi del tesoro e delle casse interne sono tre, e vengono affidate rispettivamente al direttore, al cassiere capo e al capo dell'ufficio di ragioneria.

Ciascuna delle chiavi ha un duplicato.

Le chiavi duplicate sono chiusi in pieghi suggellati, da rimanere rispettivamente presso ciascun detentore. Tutti e tre i pieghi sono firmati dal direttore, dal cassiere capo e dal capo della ragioneria.

Le chiavi di uso giornaliero e le duplicate debbono essere gelosamente custodite dai rispettivi detentori sotto la loro più stretta responsabilità e non possono per alcun pretesto essere consegnate ad altre persone.

Soltanto le chiavi di uso giornaliero possono dai rispettivi detentori essere affidate ai propri delegati per l'esecuzione di determinate operazioni da compiersi nel tesoro e per il tempo necessario all'adempimento delle operazioni medesime.

Art. 70-*c*).

Ciascuna operazione di immissione nel tesoro e di estrazione dallo stesso, di valori, depositi o stampati soggetti a rendiconto deve essere annotata nei registri prescritti dalle norme di servizio, tenuti in forma di conti a scalare in guisa che risulti in ogni momento la consistenza delle giacenze in tesoro.

Ogni annotazione di immissione o di estrazione deve essere séguita da speciale verbaletto, da sottoscriversi dai detentori delle chiavi che intervengono all'operazione. I medesimi hanno singolarmente e cumulativamente la responsabilità della esattezza delle registrazioni.

I registri, di cui sopra è cenno, debbono essere gelosamente custoditi, ed a chiusura delle operazioni del giorno essere conservati in tesoro.

Art. 70-*d*).

Lo svolgimento dei servizi e delle operazioni di cassa, i registri da tenere, le scritturazioni da eseguire e le altre formalità da osservare, risultano oltre che dalle disposizioni del presente regolamento da speciali istruzioni.

Soppresso il sottotitolo: « Ragioneria » tra gli articoli 70 e 71.

Art. 71.

(Soppresso).

Soppresso il sottotitolo: « Cassa e custodia chiavi », tra gli articoli 71 e 72.

Art. 72.

All'Ufficio di cassa è preposto un cassiere capo il quale è tenuto a compiere le operazioni col pubblico agli sportelli dell'Ufficio e può essere coadiuvato da cassieri, da primi commessi e da commessi di cassa nel numero ritenuto necessario dalla Direzione in rapporto alle esigenze del servizio.

In ogni caso il cassiere capo regola nei rapporti interni ed esterni il servizio, e ne risponde.

I cassieri, i primi commessi e i commessi di Cassa, alla immediata dipendenza del cassiere capo, sono addetti a quella parte del servizio che egli assegna a ciascuno, osservate le norme dal presente segolamento, le istruzioni di servizio, e le disposizioni della Direzione.

Art. 72-*a*).

Il cassiere capo:

a) è materialmente responsabile verso il Banco tanto dell'opera propria quanto di quella dei cassieri, dei primi commessi e dei commessi di Cassa, i quali, ciò non ostante, sono pure responsabili verso il Banco e verso il cassiere capo di qualsiasi loro frode od errore;

b) è inoltre responsabile materialmente e solidalmente coi cassieri coi primi commessi e coi commessi di cassa, quando affidi ad uno di essi, senza le opportune cautele, pagamenti e incassi, da eseguirsi fuori dell'ufficio di Cassa, per somma eccedente lire venticinquemila, senza curare che l'incaricato sia accompagnato da un commesso di cassa e, in mancanza, da altra persona designata dal direttore;

c) è tenuto a designare, all'atto della sua immissione nelle funzioni, o quando il sostituto cessi dalle medesime, e con la approvazione del direttore, il nome di un impiegato della sede, succursale o filiale, appartenente alla stessa categoria o a quella amministrativo-contabile, che accetti di sostituirlo, sempre sotto la sua responsabilità, nei casi di assenza o d'impedimento.

Qualora la designazione non sia fatta, provvede ad essa il direttore con ordinanza motivata, e sempre sotto la responsabilità materiale del cassiere capo.

Art. 73.

(Soppresso).

Art. 74.

(Soppresso)

Art. 75.

Indipendentemente dalle responsabilità inerenti al suo ufficio in conformità delle disposizioni legislative e statutarie in vigore, e di quelle del presente regolamento, il cassiere capo è sempre tenuto a rispondere verso il Banco delle quantità, della specie e della legittimità dei titoli, biglietti, numerario, e di ogni altro valore, custoditi, immessi nel tesoro o da essi estratti e di quelli spediti ad altra cassa dell'Istituto, sino a che non gliene sia stato dato regolare discarico, a norma delle speciali istruzioni di servizio.

È pure responsabile che i titoli apodissari, i vaglia cambiari ed assegni bancari, ammessi a pagamento, siano legittimi, regolari e senza alterazioni.

Art. 76.

Il cassiere capo deve curare, a suo rischio e pericolo e sotto la sua materiale responsabilità, la esazione degli effetti scaduti, che all'uopo sono a lui affidati, nochè la consegna contro ricevuta degli effetti non pagati, all'ufficio pubblico, incaricato dei protesti cambiari, ai termini di legge.

Art. 77.

Prima di fare qualsiasi pagamento l'impiegato che deve eseguirlo ha l'obbligo di assicurarsi della autenticità e della regola-

rità del documento che lo autorizza e del titolo che gli viene esibito e deve con ogni mezzo possibile accertarsi della identità personale del creditore.

Istruzioni speciali di servizio regolano le funzioni del cassiere e determinano i registri, le scritturazioni e le altre formalità, che egli sia tenuto ad osservare, oltre quanto è stabilito nel presente regolamento.

Art. 78.

(Soppresso).

Art. 79.

(Soppresso).

Art. 79-*a*).

Tutti gli obblighi dei cassieri e le responsabilità loro attribuite nel presente regolamento s'intendono estesi, in quanto applicabili, al cassiere del tesoro centrale e al gestore della cassa speciale.

Nel loro riguardo la delega a favore degli impiegati che debbono sostituirli, nei casi di assenza o d'impedimento, deve essere approvata dal direttore generale.

Ragioneria

Art. 79 *b*).

Salve le disposizioni relative ai servizi diversi e speciali, la ragioneria:

a) controlla, per la parte contabile, tutte le operazioni compiute dai diversi uffici della sede, succursale o filiale e delle dipendenti agenzie, e verifica la regolarità dei documenti, l'esattezza delle imputazioni ai conti, contenute negli ordinativi d'introito, d'esito e d'ordine;

b) compila, con la scorta dei documenti originali redatti dai vari uffici e di quegli altri emessi dalla ragioneria medesima, le prime note dello stabilimento, e tiene tutte le scritture contabili principali e quelle sussidiarie ed analitiche, le quali non siano di competenza dei singoli uffici seguendo le disposizioni di legge e le norme di servizio;

c) compila le situazioni, gli stati, i bilanci, e fornisce i prospetti contabili che deve periodicamente redigere a norma delle struzioni di servizio e che le siano specialmente richiesti.

Art. 79 *c*).

Il capo dell'ufficio di ragioneria:

a) interviene giornalmente alle operazioni di apertura e di chiusura di cassa, verificando il rendiconto del cassiere, accertando l'effettiva esistenza delle cambiali che rimangono presso il cassiere medesimo, ed eseguendo tutti gli altri riscontri contabili necessari od opportuni. All'uopo, il capo dell'ufficio può, occorrendo, delegare, sotto la propria responsabilità, altro impiegato;

b) provvede periodicamente all'invio al competente ufficio della Direzione generale dei titoli estinti e delle matrici di quelli emessi, firmando, insieme col cassiere i relativi verbali di spedizione;

c) segue l'emissione dei titoli, anche all'oggetto di controllare l'esistenza degli stampati in bianco alla fine di ciascun giorno a mani del cassiere;

d) è responsabile della esatta compilazione delle scritture dell'ufficio e di ogni altro documento contabile, nonchè degli errori e delle omissioni e delle relative conseguenze.

Art. 80.

(Soppresso).

Articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90

(Soppressi).

Art. 91.

Le agenzie dipendono dalla sede, succursale o filiale cui sono aggregate per deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

Art. 92.

Le agenzie sono provviste di un fondo di cassa, entro i limiti stabiliti dal Consiglio d'amministrazione. Tale fondo, agli effetti contabili, è ritenuto come esistente nella cassa della sede, succursale o filiale da cui le agenzie stesse dipendono.

Art. 93.

Le agenzie possono essere autorizzate a compiere le seguenti operazioni:

a) a ricevere domande per l'ammissione al fido, da trasmettersi, con particolareggiate informazioni dell'agente, allo stabilimento dal quale dipendono;

b) ricevere effetti presentati allo sconto dai clienti già ammessi al fido, da spedirsi allo stabilimento sopradetto con particolareggiate informazioni sui coobbligati, non che effetti per l'incasso;

c) pagare ai clienti il netto ricavo dello sconto dietro autorizzazione dello stabilimento e l'ammontare degli effetti incassati.

d) scontare buoni del tesoro e cedole di titoli sui quali il Banco può fare anticipazioni;

e) riscuotere gli effetti che all'uopo, due giorni prima delle rispettive scadenze, sono loro rimessi dallo stabilimento cui sono aggregate;

e-bis) consentire anticipazioni;

f) emettere vaglia cambiari, fedi di credito e polizzini;

g) pagare vaglia cambiari, titoli apodissari, assegni bancari, lettere di credito ed altri titoli emessi dal Banco o da altri Istituti corrispondenti;

h) ricevere commissioni: per compra e vendita di titoli; per compra e vendita di divisa estera, sia per conto di terzi come della Direzione generale; e per emissione e pagamenti di ordini telegrafici di pagamento; a norma delle speciali istruzioni;

i) ricevere depositi a risparmio;

j) eseguire la riscontrata e le altre operazioni che, avuto riguardo ai bisogni della piazza, e su proposta del direttore dello stabilimento, venissero aggiunte a quelle sopra indicate, a norma dell'art. 64.

Art. 93-*bis*.

Le agenzie rese parzialmente autonome, per quanto riguarda lo sconto:

a) sottopongono le domande per l'ammissione al fido, debitamente istruite, alla locale Commissione di sconto, per la determinazione del credito da assegnare, e ne riferiscono allo stabilimento dal quale dipendono, per l'approvazione;

b) ammettono allo sconto, col concorso della locale Commissione, gli effetti presentati dai clienti già iscritti in castelletto e ne pagano il netto ricavo.

Art. 94.

Il Consiglio di amministrazione delibera le norme per la tenuta delle scritture e dei libri delle agenzie.

Lo stabilimento cui l'agenzia è aggregata comprende nelle proprie scritture la contabilità, la consistenza in biglietti, numerario, effetti e valori di cassa, e tiene in evidenza, sinteticamente, il movimento delle operazioni dell'agenzia medesima.

Lo stabilimento predetto, con la scorta dei dati giornalieri e dei documenti relativi, segue e controlla il movimento degli af-

fari, le rimanenze di cassa e la regolarità delle scritturazioni dell'agenzia.

Art. 94-*bis*.

Le norme per i servizi resi autonomi presso le agenzie, ai sensi dell'art. 37 dello statuto, sono fissate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 95.

A ciascuna agenzia resa parzialmente autonoma è preposto un vice direttore, ad ogni altra agenzia un capo d'ufficio: entrambi col titolo di agente.

In caso di assenza essi sono sostituiti dagli impiegati all'uopo designati dai direttori degli stabilimenti dai quali le agenzie dipendono.

Oltre al preposto sono addetti a ciascuna agenzia uno o più cassieri ed altri impiegati nel numero fissato dal Consiglio di amministrazione.

Nei casi di assenze i cassieri sono sostituiti con impiegati della stessa categoria o di altre, escluse quelle dei commessi di cassa e del personale subalterno.

Se in un'agenzia siano destinati più cassieri, la direzione e la responsabilità dei servizi di cassa sono assunte dal più anziano nel grado.

Art. 96.

L'agente:

risponde del buon andamento dell'agenzia e della regolarità delle operazioni dalla stessa compiute, non che dell'autenticità delle firme dei cedenti degli effetti ammessi allo sconto per suo mezzo;

esegue gli ordini del capo dello stabilimento da cui dipende, e corrisponde direttamente con lo stesso, nonchè con le autorità locali e coi terzi per gli affari attinenti all'agenzia;

esamina i titoli apodissari contenenti girate condizionate, e constata che le condizioni siano adempiute;

conserva una delle chiavi della cassa di cui l'altra è affidata al cassiere, e riscontra i valori che vi si immettono o se ne estraggono, prendendone nota, con dichiarazione, firmata da lui e dal cassiere, negli appositi registri di sacristia, che sono gelosamente custoditi e conservati a chiusura di cassa in tesoro;

firma la corrispondenza, le girate cambiarie e i mandati, ed, in concorso col cassiere, i vaglia cambiari, le fedi di credito e le quietanze; può delegare al cassiere la firma delle quietanze nelle cambiali;

firma, insieme col cassiere, tutti gli stati e documenti da spedirsi allo stabilimento dal quale dipende;

invia giornalmente allo stabilimento anzidetto la situazione di cassa nella quale riassume e dà conto delle diverse operazioni del giorno allegandovi tutti i documenti di introito e di esito;

fissa l'orario di ufficio, previo accordo col direttore da cui dipende e l'approvazione del direttore generale.

Art. 97.

Per tutti i servizi disimpegnati dall'agenzia, il cassiere ha le stesse attribuzioni e responsabilità che dagli articoli precedenti derivano al cassiere capo delle sedi, succursali e filiali.

Art. 99.

Le spese occorrenti all'agenzia, nei limiti e con le modalità all'uopo stabilite, sono disposte con ordinativi di pagamento emessi dallo stabilimento da cui essa dipende.

Art. 101

Il Banco sconta, a non più di quattro mesi:

a) cambiali ed assegni bancari muniti di due o più firme di persone o Ditte notoriamente solvibili;

b) buoni del tesoro;

c) note di pegno emesse da Società di magazzini generali legalmente costituite e da depositi franchi, e quelle indicate nell'art. 8 della legge 5 luglio 1903, n. 404, per favorire il commercio degli agrumi e loro derivati;

d) cedole di titoli sui quali l'Istituto può fare anticipazioni;

e) titoli ed effetti rilasciati dal Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana alla Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia, osservando le norme stabilite nel R. decreto 9 febbraio 1908, n. 62;

f) effetti emessi dalla Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia, con le norme e condizioni stabilite dal citato decreto.

Il Banco fa anticipazioni a non più di quattro mesi:

1° sopra titoli del Debito pubblico dello Stato e buoni del tesoro; sui buoni del tesoro a lunga scadenza l'anticipazione può farsi sino a due anni, giusta l'art. 3 della legge 7 aprile 1892, n. 3;

2° sopra titoli garantiti dallo Stato o dei quali lo Stato abbia garantito gli interessi, sia direttamente, sia per mezzo di sovvenzioni vincolate espressamente al pagamento degli interessi degli stessi titoli;

3° sopra cartelle degli Istituti di credito fondiario;

4° sopra le cartelle emesse ai termini della legge 25 giugno 1906, n. 255, dalla sezione annessa alla sede di Catanzaro dell'Istituto di credito agrario « Vittorio Emanuele III »;

5° sopra titoli pagabili in oro, emessi o garantiti, da Stati esteri.

Per i titoli di cui ai nn. 1, 2 e 3 e per i buoni del tesoro a lunga scadenza, le anticipazioni possono farsi fino a nove decimi del valore di borsa; per i titoli di cui al n. 4, fino ai tre quarti del loro valore corrente; per i titoli di cui al n. 5, fino a quattro quinti del valore di borsa; per i buoni del tesoro ordinari, fino alla totalità del loro valore.

Tutti i titoli anzidetti non possono essere valutati al disopra del loro valore nominale.

6° sopra le valute d'oro e d'argento, tanto nazionali quanto estere, al corso legale, e sopra verghe d'oro;

7° sopra sete grezze e lavorate in organzini ed in trame valutate non oltre i tre quarti del loro valore corrente, e sopra verghe d'argento valutate non oltre due terzi del loro valore corrente;

8° sopra fedi di deposito di magazzini generali legalmente costituiti e di depositi franchi, e sopra ordini in derrate o in zolfi per non più di due terzi del valore delle merci che rappresentano;

9° sopra certificati di deposito di spirito e cognac esistenti nei magazzini costituiti secondo gli articoli 8 e 9 del testo unico delle leggi per gli spiriti, approvato con R. decreto 3 dicembre 1905, n. 651, per non più di metà del valore dell'alcool e del cognac e depositati.

Il Banco fa inoltre anticipazione fino a sei mesi di scadenza:

a) sopra fedi di deposito di sete, emesse dai magazzini generali, legalmente costituiti;

b) sopra fedi di depositi di zolfi dei magazzini generali, di cui nella legge 15 luglio 1905, n. 333, e di quelli ad essi equiparati, ai sensi dell'art. 13 del R. decreto 22 luglio 1906, n. 378, fino a quattro quinti del valore dello zolfo, rappresentato dalle fedi stesse al netto dei prelevamenti, ai sensi della legge 6 giugno 1907, n. 286;

c) sopra fedi di depositi dei magazzini generali per gli agrumi e loro derivati, esercitati dalle Società, di cui all'art. 2 della legge 8 luglio 1903, n. 320, per non più di due terzi del valore delle merci che rappresentano;

d) sopra depositi di derivati di prodotti agrumari sino a due terzi del loro valore.

Il Banco con le norme di cui all'art. 6 della legge del 31 dicembre 1907, n. 804, fa anticipazioni alla Cassa dei depositi e prestiti contro depositi di titoli.

Tutte le funzioni ed operazioni indicate nei titoli II e III dello statuto, nonchè quelle del presente articolo, possono essere, in tutto o in parte, esercitate, in conformità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, dagli stabilimenti dell'Istituto.

In conseguenza della liquidazione del credito fondiario, possono essere dal direttore generale affidati alle sedi e succursali incarichi e pratiche amministrative, inerenti a tale servizio, salvo, in quanto occorra, le attribuzioni del Consiglio di amministrazione.

Commissione di sconto

Art. 101-*a*).

Le assegnazioni e le variazioni dei fidi consentiti ai clienti e l'ammissione allo sconto degli effetti hanno luogo previa deliberazione della Commissione di sconto, la quale è costituita dal preposto allo stabilimento e da due commissari scelti fra quelli nominati dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 36 dello statuto.

Art. 101-*b*).

Il numero dei commissari di sconto, da assegnare ad ogni stabilimento, viene determinato dal Consiglio di amministrazione, secondo l'importanza degli affari che ognuno di essi può svolgere nella sfera d'azione assegnatagli.

Art. 101-*c*).

Il direttore generale sulle proposte dei direttori, determina il numero delle tornate delle Commissioni di sconto ed i giorni nei quali debbono aver luogo, così per le sedi, succursali e filiali come per le agenzie autorizzate allo sconto.

È nondimeno, consentito ai direttori di convocare straordinariamente la Commissione di sconto nei casi d'urgenza, sempre quando il bisogno dei clienti coincida con l'interesse dell'Istituto.

Art. 101-*d*).

Il più rigoroso segreto deve mantenersi sulle discussioni e sulle votazioni delle Commissioni di sconto. La votazione ha luogo a scrutinio segreto, se uno dei suoi membri lo richieda.

Art. 101-*e*).

La durata del servizio di ciascun commissario è, di regola, quindicinale, in modo da comprendere due intere settimane dal lunedì al sabato.

Il turno è regolato in guisa che ciascun commissario compia la prima settimana di servizio con un collega e la seconda con un altro.

Art. 101-*f*).

Il turno di servizio è regolato dal preposto allo stabilimento in modo che durante l'anno tutti i commissari prestino un numero di settimane di servizio possibilmente uguale.

Il turno di servizio deve essere tenuto segreto. In casi eccezionali si può ammettere in esso qualche inversione o sostituzione.

Art. 101-*g*).

Non intervenendo ad una adunanza della Commissione di sconto uno dei commissari di turno, il preposto allo stabilimento provvede a sostituirlo.

Art. 101-*h*).

Ai commissari di sconto è corrisposta una indennità o medaglia di presenza di lire 10 ogni volta che intervengano in ufficio per assistere alle adunanze della Commissione.

Art. 101-*i*).

Il direttore della sede, succursale o filiale ha il dovere, anche durante l'anno, di indicare alla Direzione generale le cagioni per le quali, eventualmente, qualche commissario di sconto fosse divenuto incompatibile, ai termini dello statuto, agli effetti dell'art. 30, comma *k*) del presente regolamento.

Il direttore locale, nel riferire sull'avvenuta incompatibilità di un commissario di sconto, modifica il turno di servizio in guisa che quel commissario non possa più prendere parte ai lavori della Commissione.

Art. 101-*l*).

Quando, per morte, dimissione o decadenza, si verifichi la mancanza di uno o più commissari di sconto, il direttore ne riferisce alla Direzione generale, indicando, ai fini della sostituzione, altre persone in numero doppio di quello delle vacanze. Il Consiglio d'amministrazione provvede alla nomina dei nuovi commissari, i quali durano in carica fino al 31 dicembre.

Art. 102.

In ciascuna sede, succursale, filiale o agenzia autorizzata allo sconto, sulla scorta delle norme deliberate dal Consiglio di amministrazione, è compilato un'elenco degli Istituti, delle Ditte e delle persone ammesse al fido (castelletto) con l'ammontare massimo del credito di ogni Istituto, Ditta o persona, risultante da deliberazione della rispettiva Commissione di sconto. L'elenco dei clienti ammessi al fido presso le agenzie o per il tramite delle medesime deve essere tenuto tanto dallo stabilimento cui ogni agenzia è aggregata, quanto dall'agenzia.

L'iscrizione nel detto elenco, per ogni cliente, può essere fatta soltanto presso lo stabilimento nella cui sfera d'azione si trovi il domicilio del cliente medesimo. Soltanto i grandi Istituti e le ditte bancarie o commerciali notoriamente di prim'ordine, aventi sedi in città diverse, possono ottenere la iscrizione presso diversi stabilimenti entro il limite massimo del fido stabilito dalla Direzione generale.

L'elenco stesso si rivede nel mese di dicembre di ogni anno dalla Commissione di sconto, salvo il caso che mutamenti importanti nella condizione dei clienti non esigano revisioni parziali nel corso dell'anno.

Nelle revisioni generali di fine d'anno la Commissione è composta di un numero di commissari pari alla metà di quelli assegnati allo stabilimento.

Le direzioni delle sedi, delle succursali e delle filiali devono comunicare alla direzione generale i fidi e le relative variazioni deliberati dalle locali Commissioni di sconto, nonchè quelli assegnati ai clienti delle agenzie su proposta delle medesime.

I fidi, allorquando superino i limiti determinati dal Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 30, lettera *q*) debbono essere approvati dal direttore generale.

Art. 103.

L'elenco dei fidi deve essere mantenuto segreto e custodito gelosamente dal capo della sede, succursale, filiale o agenzia, il quale non lo rende ostensibile che agli ispettori governativi ed ai funzionari del Banco incaricati di verifiche ed inchieste.

Art. 104.

(Soppresso).

Art. 105.

Il fido assegnato dalla Commissione di sconto rappresenta i

limite estremo al quale la Commissione stessa può giungere nell'emissione degli effetti presentati dall'Istituto, Ditta o persona iscritti nell'elenco predetto, e può essere superato solamente nel caso in cui le cambiali presentate per lo sconto in eccedenza siano veramente commerciali e munite di firme di coobbligati, riconosciute di prim'ordine, capaci di garantire da sole largamente l'eccedenza di fido da concedere al presentatore.

Art. 106.

(Soppresso).

Art. 107.

La persona ammessa al fido deve apporre la proprie firma o far apporre quella dei suoi procuratori sopra il registro degli autografi, che è custodito dal preposto all'Ufficio « Portafoglio » dall'agente.

Trattandosi di procuratori, l'atto autentico di procura deve essere depositato presso lo stabilimento.

Trattandosi di una ragione sociale, si deve dare il nome e la firma di tutti i gerenti.

Nonostante la esistenza delle firme nel registro sopradetto, l'Istituto può richiedere che il presentatore firmi le cambiali alla presenza del capo del portafoglio, ovvero che la firma sia autenticata da un notaio, il quale deve, all'atto di autenticazione, indicare la paternità ed il domicilio del firmatario.

Le persone le quali non risiedono nelle città in cui hanno sede gli stabilimenti del Banco, presso cui sono ammesse al fido, debbono rilasciare dichiarazione di elezione di domicilio nelle città stesse, per ministero di ufficiale giudiziario.

Quest'obblig non riguarda i clienti domiciliati in una città dove esiste una agenzia del Banco.

Non è consentita agli scontisti l'elezione di domicilio presso il Banco.

Art. 108.

(Soppresso).

Art. 109.

(Soppresso).

Art. 110.

Di regola non si ammettono allo sconto donne che non siano commercianti, salvo casi eccezionali e previa autorizzazione della Direzione generale.

Art. 110 *a*).

È vietato:

a) ammettere al fido debitori morosi del Banco o delle aziende annesse o persone o ditte che per precedenti operazioni abbiano cagionato perdite al Banco o alle sue aziende annesse, anche in seguito a concordato o transazione;

b) ammettere allo sconto cambiali in cui figuri soltanto la coobbligazione delle persone sopra indicate.

Art. 110 *b*).

Le cambiali presentate allo sconto, descritte in apposita distinta, in uno o più esemplari, firmata dal presentatore, sono consegnate al capo dell'ufficio « Portafoglio », il quale ha l'obbligo di restituire ai clienti, senza alterazioni o segni, gli effetti non ammessi.

Presso ciascun stabilimento debbono tenersi in evidenza le esposizioni cambiarie (rischi) dei presentatori e dei coobbligati, e per questi ultimi, nei limiti e con le norme stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

Art. 110-*c*).

L'ammissione o il rifiuto degli effetti presentati allo sconto deve risultare dallo stato di presentazione di cui all'art. 69, lettera *c*), mediante indicazione, da apporre in tutte lettere nello stato stesso, della quantità e dell'ammontare complessivo degli effetti respinti e di quelli ammessi.

Siffatta indicazione è firmata da tutti i componenti la Commissione.

Uno dei commissari, escluso il preposto allo stabilimento, firma le singole distinte degli effetti dei quali sia stata deliberata l'ammissione totale o parziale.

Art. 110-*d*).

Gli effetti ammessi allo sconto devono portare la girata a favore del Banco regolarmente datata, e devono essere contrassegnati, per ogni stabilimento autorizzato alla sconto, mediante numerazione progressiva annuale, impressa con bollo speciale.

Articoli 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 (soppressi).

Art. 119.

Le formalità richieste per lo sconto delle cambiali valgono anche per lo sconto degli assegni bancari, nonchè, in quanto siano applicabili per lo sconto dei buoni del tesoro, delle cedole di titoli sui quali l'Istituto può fare anticipazioni ai termini di legge, delle note di pegno e degli altri titoli ed effetti di cui all'art. 6 dello statuto.

Per lo sconto dei buoni del tesoro, delle cedole, dei titoli, sui quali il Banco può fare anticipazioni, a norma di legge, provvede il direttore senza che intervenga la Commissione di sconto.

Art. 120-*bis*.

Gli obblighi del preposto allo stabilimento relativi all'esame delle operazioni da proporre alla Commissione di sconto, gli adempimenti per la formazione dello stato di presentazione e per i successivi lavori, oltre quelli previsti dall'art. 69-*c*), sono stabiliti da speciali norme di servizio.

Art. 121.

Le anticipazioni contro pegno di titoli, valori e merci, previste dall'art. 7 dello statuto, hanno la forma di un conto corrente che si liquida secondo le norme fissate dal Consiglio di amministrazione.

Le valute da assegnare agli accreditamenti e addebitamenti ai fini della decorrenza degli interessi sono fissati dalle norme di servizio.

Nel caso in cui per i buoni del tesoro ordinari o per le valute d'oro l'anticipazione venga fatta sopra l'intero loro valore, si deve dedurre una somma che basti a garantire l'interesse, la tassa erariale e quanto altro sia dovuto a norma delle disposizioni in vigore.

L'interesse sulle somme anticipate non deve, in ogni caso, essere inferiore alla provvigione che si sarebbe percepita per la custodia dei titoli e valori pegnorati qualora essi fossero stati costituiti in deposito aperto.

La stessa provvigione è dovuta nel caso in cui i titoli siano lasciati in deposito nei sei mesi successivi al rimborso integrale del debito.

Art. 122.

I prelevamenti sul disponibile possono aver luogo o contro rilascio di quietanza o a mezzo di assegni bancari tratti dal correntista sui moduli che d'ordinario vengono forniti dal Banco, o mediante disposizioni date dallo stesso correntista per lettera od in quel'altra forma che sia stabilita dalle particolari norme di servizio

Le tasse di bollo e qualunque altra spesa sono a carico del correntista.

Art. 124.

Le anticipazioni si fanno secondo speciali norme stabilite dal Consiglio di amministrazione. Le condizioni del contratto devono risultare da apposita cartella in doppio originale, la quale deve fra l'altro contenere:

1° il nome, cognome, la paternità e il domicilio del depositante;

2° l'indicazione dei titoli od altri valori dati in pegno, con menzione di tutti gli estremi e delle particolarità che valgano ad identificarli, nonchè la decorrenza del godimento degli interessi;

3° il valore determinato in base al listino di Borsa o al listino dei prezzi del Consorzio solfifero o mediante perizia delle merci, con le deduzioni stabilite;

4° la data dell'apertura dell'anticipazione e quella della scadenza;

5° la firma del depositante, dell'impiegato incaricato del servizio, del cassiere e del direttore;

6° l'indicazione dell'obbligo che il depositante assume, nel caso in cui il prezzo corrente dei titoli e delle merci subisca una diminuzione che riduca della metà la differenza stabilita alla stipula del contratto tra il valore del pegno e il credito aperto, di diminuire proporzionalmente l'importo dell'anticipazione, ovvero di reintegrarne la garanzia, nel termine di tre giorni, in seguito a semplice avviso;

7° la clausola dell'obbligazione da parte del depositante di supplire alla deficienza che potesse risultare a danno del Banco dalla vendita dei titoli od altri valori pegnorati;

8° la clausola secondo cui, non presentandosi il depositante alla scadenza del contratto di anticipazione per estinguere il suo debito, il contratto s'intende rinnovato di ufficio, semprechè il Banco non creda di procedere alla vendita dei titoli a norma del successivo articolo 126.

Art. 125.

(Soppresso).

Art. 126.

Scorso infruttuosamente il giorno successivo a quello della scadenza dell'operazione od il periodo di tre giorni, di cui al n. 7 dell'art. 134, il Banco, senza che occorra costituzione di mora, può far vendere in tutto o in parte i titoli ed i valori per mezzo di uno degli agenti di cambio legalmente autorizzati, o, in mancanza di essi, di un pubblico notaio, e le merci per mezzo di sensali riconosciuti per il traffico delle stesse, indicati dalla Camera di commercio. La vendita dei titoli esteri può farsi a mezzo dei corrispondenti esterni del Banco.

Tale procedura non impedisce o sospende gli altri modi di esecuzione competenti al Banco per conseguire il pagamento, come la emissione o il ritardo di essa non implica alcuna responsabilità per l'Istituto, nè menoma le sue ragioni di credito.

Il Banco col prodotto della vendita si rimborsa dell'ammontare del suo credito per il capitale ed accessori.

Qualora risulti una deficienza, il debitore è tenuto a rimborsarla; ove invece risulti una eccedenza, il Banco la tiene a disposizione del pignorante per restituirla, salvo il disposto dell'art. 1888 del Codice civile, o le diverse condizioni risultanti dal contratto.

Art. 127.

Le anticipazioni si fanno dal Banco al richiedente per conto del medesimo o per conto altrui.

Chi richiede l'anticipazione per conto altrui deve giustificare il mandato, esibendo la copia dell'atto autentico o depositando l'originale autenticato.

In mancanza di tale deposito o esibizione l'anticipazione si intenderà fatta al chiedente, nonostante la dichiarazione del conto altrui.

Art. 128.

Sui titoli nominativi possono essere consentite anticipazioni, purchè essi siano trasferiti al Banco o vincolati a favore del medesimo nelle forme di legge.

Per le anticipazioni su titoli intestati ad Enti morali occorrono il consenso delle autorità tutorie, a norma delle leggi speciali, e il relativo atto d'obbligo.

Art. 129.

Verificandosi la dispersione di una cartella di pegno, il Banco non ne rilascia un duplicato, ma estingue l'anticipazione alla scadenza. Può, però, a richiesta del depositante, estinguerla anche prima del detto termine, consentendo, altresì, una nuova anticipazione per la residuale durata di quella originaria, mediante rilascio di una nuova cartella.

In ogni caso, all'atto della estinzione dell'anticipazione originaria, il depositante deve rilasciare quietanza sulla cartella madre, e inoltre, assistito da due testimoni, deve dichiarare a tergo della cartella medesima, che non può produrre la cartella figlia per averla smarrita, e che perciò si obbliga a tenere esonerato e indenne il Banco da qualunque danno o molestia.

È in facoltà del Banco di chiedere in tali casi una adeguata garanzia.

Art. 129-*bis*.

Ad eccezione delle fedi di deposito, che con speciali dist[illegible] si presentano al capo del competente ufficio, e delle merci debbono essere consegnate ai magazzinieri designati dal Banc[illegible] titoli e valori sui quali si chiede l'anticipazione sono presentat[illegible] dalla parte direttamente al cassiere, accompagnati da apposita distinta, la quale, a sua cura, è munita del suo visto, è passata all'impiegato incaricato del servizio per la redazione della cartella.

Art. 130.

Il cassiere che appone la propria firma sulla cartella di pegno rimane di pieno diritto garante e materialmente responsabile, senza alcuna limitazione, della legittimità e regolarità dei titoli, e della qualità e quantità dei valori, nonchè della identità e capacità giuridica del depositante.

Tali responsabilità, per le fedi di deposito spettano al competente capo ufficio.

Il perito e il magazziniere sono pure garanti e materialmente responsabili della qualità e quantità delle merci pegnorate, a norma delle speciali istruzioni, e il magazziniere risponde, in ogni caso, della identità e capacità giuridica del depositante.

Art. 131.

È data facoltà ai pignoranti di ottenere il distacco e la consegna delle cedole di prossima scadenza, purchè non vengano menomati i limiti di garanzia stabiliti dallo statuto per le anticipazioni.

Ove tale richiesta, non sia fatta almeno cinque giorni prima della scadenza, le cedole vengono staccate ed incassate a cura del Banco, il quale ne accredita l'importo ai pignoranti con valuta otto giorni dopo la scadenza.

Il Banco incassa ugualmente alla scadenza la fruttificazione dei titoli nominativi, e ne accredita l'importo come sopra.

Qualora il pegnorante non abbia alcun debito, il detto importo gli viene accreditato in un conto infruttifero.

Art. 135.

Il Banco riceve versamenti di somme per rilasciare, come titoli di credito, fedi e polizzini. Presso la sede di Palermo esso riceve anche somme da accreditarsi in conto corrente per madre fede, senza interesse, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 140.

Art. 136.

La fede di credito è emessa per versamento di somma non inferiore a lire cinquanta e porta questa formula di obbligazione:

Il Banco di Sicilia ha creditore N. N. per L. . . . . che pagherà contro la presente firmata.

Le fedi di credito sono stampate su carta filigranata e si distinguono, in relazione alla somma per la quale possono essere emesse, in tagli e colori determinati dal Consiglio di amministrazione, il quale può, altresì, deliberare l'adozione di altri contrassegni.

Art. 138.

(Soppresso).

Art. 140.

Presso la sede di Palermo si può chiedere che una fede di credito, già regolarmente emessa, purchè non girata, diventi madre-fede, allo scopo di ottenere su di essa l'apertura di un conto corrente, che è senza interesse.

I versamenti sulla madre-fede possono essere di qualunque somma.

La fede-madre è consegnata alla parte dopo gli adempimenti per l'annullamento della prima fede di credito e per le registrazioni sui conti e sui libri delle madre-fedi.

La stessa persona può avere più madre-fedi.

La facoltà di cui nel presente articolo cesserà presso la sede di Palermo, quando la giacenza in madre-fedi e polizze in circolazione diverrà inferiore a L. 200.000.

Art. 141.

L'intestatario della madre-fede, quando voglia disporre di tutta o di parte della somma versata, trae uno o più ordini di pagamento sul Banco (polizze notate) che presenta insieme alla madre-fede.

L'ordine di pagamento, redatto su carta speciale fornita dal Banco contro pagamento, è sottoscritto dall'intestatario con le parole: « Banco del denaro esistente sulla madre-fede in testa da me sottoscritto, pagata a me medesimo, ovvero: ad N. N. L. . . . . ».

Egli può fare seguire a queste parole la indicazione delle condizioni con le quali intende che sia pagata la somma dell'ordine di pagamento sopraindicato.

Le polizze sono avvalorate con la firma dell'impiegato preposto ai conti correnti, che vi appone di proprio pugno la data e la somma in lettere e in cifre.

Segue l'indicazione del foglio del libro in cui è aperto il conto, firmata dall'impiegato dell'ufficio competente.

Le polizze portano il numero progressivo annuale, il foglio del registro di emissione ed il bollo dello stabilimento.

Art. 142.

Le fedi, i polizzini e le polizze notate in fede sono trasmissibili per girata o semplice firma.

I titoli suddetti, previa la firma dell'intestatario o dell'ultimo giratario, sono rimborsati a vista dal Banco, salvo gli adempimenti prescritti per quelli che portino condizione o vincolo.

Il Banco risponde solamente della capacità e della autenticità della firma della persona cui è fatto il pagamento.

Art. 147.

Nel caso in cui sul titolo apodissario si riscontrino cancellature, abrasioni, macchie d'inchiostro, o altre irregolarità di forma si può ammetterlo al pagamento, previa dichiarazione della parte prendente, che esso è stato in tal modo presentato al cambio. Se per altro le dette irregolarità di forma siano di tale importanza, da far nascere il dubbio che esse siano state fatte ad arte per alterare o far sparire girate, condizioni, firme, ecc., colui che ne chiede il rimborso deve sottoscrivere un atto d'obbligo a favore del Banco, per qualunque futura evenienza, con fideiussione accettata dal direttore o dall'agente.

In ambedue i casi il pagamento del titolo deve sempre eseguirsi col visto del preposto predetto.

Il titolo falso evidentemente alterato a scopo doloso deve essere sequestrato e consegnato immediatamente al preposto per gli opportuni provvedimenti.

Art. 149.

Pei necessari riscontri delle autentiche notarili deve tenersi un registro che in ordine alfabetico contenga gli autografi delle firme dei notai residenti nel distretto notarile dello stabilimento.

Le firme dei notai non residenti nel distretto notarile dello stabilimento, debbono portare il tabellionato ed essere legalizzato col visto del presidente del tribunale e col timbro del tribunale stesso.

Art. 152.

Il pagamento di un titolo apodissario, che porti la formula: agli eredi legittimi o testamentari s'intende condizionato, e non è eseguito se prima un notaio non attesti sul titolo stesso a favore di chi deve riscuotere la qualità ereditaria ed il diritto esclusivo ad esigerne la corrispondente somma.

L'attestazione del notaio deve essere fatta in virtù dei documenti presso di lui legalmente depositati, e dei quali egli deve fare la enunciazione sul titolo sopradetto.

I documenti da depositarsi sono i seguenti, oltre quelli che potranno essere aggiunti dal Consiglio di amministrazione:

– per le successioni testate:

a) atto di morte;

b) copia del testamento in forma legale;

c) copia dell'atto di accettazione, in caso di eredità beneficiata;

d) certificato del cancelliere della pretura in cui si è aperta la successione, di non essersi altre accettazioni;

e) certificato dichiarante quali sono gli eredi a base della denunziata successione, e che il credito fu denunziato;

f) copia dell'atto di notorietà attestante il testamento essere l'ultimo e non impugnato, e non esservi eredi aventi diritto a riserva.

Per le successioni intestate, oltre ai documenti di che nelle lettere *a*) *c*). *d*), *e*), occorre pure:

a) copia dell'atto di notorietà attestante la parentela col defunto, la inesistenza di testamento e la mancanza di altri eredi o aventi diritto;

b) certificato dimostrante la parentela legittima col defunto: e, in difetto, il deposito degli atti di nascita che valgano a comprovarla.

Sono da osservarsi pure le disposizioni agli effetti delle leggi sulla tassa di successione.

Art. 164.

Per le fedi di credito, polizze e polizzini del Banco che portino obbligo di pagamento con condizioni o con date modalità, è affidato al capo dell'ufficio « Incagli e liquidazioni » nelle sedi succursali e filiali ed all'agente nelle agenzie, l'incarico di verificare prima del pagamento, inteso ove occorra l'ufficio legale, se le condizioni, garenzie o modalità indicate nei titoli siano state legalmente adempiute, affinchè il Banco possa regolarmente pagare a chi e come di diritto.

Art. 169.

Nel caso di smarrimento o distruzione, in qualunque modo avvenuta, di una fede di credito, di un polizzino, ovvero di una polizza notata, il Banco, sopra domanda dell'interessato o di un suo legale rappresentante, può permettere che la relativa somma venga da questo ritirata, contro presentazione della malleveria prescritta negli articoli seguenti.

Nè la presentazione della domanda nè il ritiro della somma impediscono che il titolo sia pagato a favore di chi se ne dimostri proprietario in base ad una serie continua di girate che giungano fino a lui.

Art. 170.

Nella domanda, di cui all'articolo precedente, deve essere indicato:

a) per le fedi e per i polizzini l'ufficio emittente, la somma, la data di emissione, il numero progressivo, le girate, se ve ne siano;

b) per le polizze notate, oltre le dette indicazioni, la intestazione del conto corrente.

Art. 171.

La domanda deve essere accompagnata dal consenso dell'intestatario, prestato per atto pubblico, nel caso in cui il titolo apodissario sia intestato a persona diversa dal richiedente.

In casi eccezionali, e specialmente quando risulti difficile rintracciare l'intestatario o li eredi di lui, o quando, essendo morto, da qualche tempo l'intestatario, nè gli credi di lui, nè altri aventi causa abbiano avanzata domanda per ottenere il pagamento della somma rappresentata dal titolo dichiarato smarrito o distrutto, la Direzione generale può esonerare il richiedente dall'obbligo stabilito nel comma precedente.

Art. 172.

Decorsi dieci giorni dalla presentazione della domanda, senza che il titolo smarrito o distrutto sia stato presentato per l'estinzione, viene disposto il rimborso della somma a favore del richiedente, contro stipulazione di un atto d'obbligo in forma pubblica, nel quale oltre l'interessato, deve intervenire un garante che sia persona proba, solvibile e ben vista, secondo i casi, dal direttore o dall'agente.

Con tale atto il ricevente e il fideiussore debbono solidamente obbligarsi a restituire al Banco la somma nel caso in cui esso l'abbia pagato o la paghi in qualunque tempo all'esibitore del titolo a norma dell'art. 169.

Art. 175.

La restituzione dei valori sino a L. 4000, previo l'adempimento delle richieste formalità, è disposta dai preposti agli stabilimenti; per somme superiori occorre il consenso del direttore generale.

Trattandosi di titoli per un valore superiore alle L. 10.000 il direttore generale deve richiedere una garenzia reale.

Art. 176.

Completati gli atti, a norma degli articoli precedenti, il direttore generale o i preposti agli stabilimenti, nei limiti della rispettiva competenza, dispongono la liberazione della somma rappresentata dal titolo smarrito o distrutto, che verrà pagata con ordinanza rilasciata nelle forme e con le modalità prescritte dalla Direzione generale.

Art. 178.

Il Banco può emettere vaglia cambiari contro versamento di corrispondente somma.

Art. 179.

Il vaglia cambiario si rilascia su carta filigranata a madre e figlia e porta la formula di obbligazione: Il Banco di Sicilia, a presentazione di questo vaglia cambiario, pagherà ad N. N. L. . . . . .

Porta inoltre il numero progressivo di emissione, la somma in cifre ed in lettere, il luogo, la data di emissione e le firme del preposto allo stabilimento e del cassiere o dei loro delegati.

Il Consiglio d'amministrazione può, inoltre, deliberare l'adozione dei contrassegni e delle cautele che riterrà opportuni.

Il Banco può emettere vaglia cambiari a cifre fisse portanti la somma stampata tanto in cifre che in lettere. Tali vaglia si dividono in serie: la somma corrispondente a ciascuna delle serie e il numero di queste sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

Art. 181.

Il vaglia cambiario può essere ceduto o con regolare girata o con la semplice firma del cedente a tergo del vaglia stesso.

Esso è pagato a vista, previa la firma dell'intestatario o dell'ultimo giratario, presso qualunque stabilimento del Banco e presso i corrispondenti che ne assumono l'incarico.

I vaglia pagati dagli stabilimenti sono annullati con le norme determinate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 182.

Gli assegni bancari sono rilasciati, per conto dell'Istituto, in corrispettivo di uguale somma versata dai richiedenti presso rappresentanti e corrispondenti all'uopo autorizzati.

Art. 185.

Speciali istruzioni emanate dal Consiglio di amministrazione regolano il servizio degli assegni specialmente nei rapporti del Banco coi propri rappresentanti e corrispondenti, osservate, in quanto concerne il servizio di rappresentanza e corrispondenza, le disposizioni governative.

Art. 186.

Il Banco risponde solamente della capacità dell'ultimo giratario e della autenticità della firma di lui, tanto per i vaglia quanto per gli assegni bancari.

Art. 187.

Per il pagamento dei vaglia cambiari e degli assegni dei quali sia stato denunziato al Banco lo smarrimento o la distruzione, qualora gli interessati non preferiscano di attenersi alle disposizioni e modalità all'uopo stabilite dal Codice di commercio, si osservano le norme fissate per i titoli apodissari.

Art. 188.

Il Banco riceve versamenti di somme in conto corrente ad interesse o senza, nei limiti di cui all'art. 8 dello statuto.

Ad ogni correntista non può essere intestato presso uno stabilimento più di un conto.

Il ritiro delle somme fino a concorrenza del disponibile può essere fatto dal correntista mediante assegni, purchè emessi su moduli forniti dal Banco o mediante disposizioni date per lettera od in quell'altra forma che in base alle norme deliberate dal Consiglio di amministrazione, può essere, caso per caso, convenuta dal correntista.

Il correntista deve rimborsare il costo e la tassa di bollo relativi agli assegni ed al libretto di conto corrente che gli vengono rilasciati.

Art. 189.

Il libretto di conto corrente ad interesse porta una impronta a secco con le parole: « Banco di Sicilia - Conto corrente ad interesse ». È distinto col numero di iscrizione del conto, porta la indicazione della persona, della Ditta o dell'Ente cui il conto è intestato e la data della emissione, ed è munito della firma dell'impiegato addetto ai conti correnti, del cassiere e del direttore o dell'agente.

Art. 191.

Il correntista allorchè ritira il libretto e gli assegni in bianco, deve scrivere la sua firma su apposito registro nel quale sono

indicati la serie e i numeri degli assegni contenuti nel libretto ed il nome, cognome, paternità e domicilio del depositante.

Il Banco non è responsabile del pregiudizio che possa derivare dalla perdita o sottrazione di tali assegni, tanto se già firmati da chi ne aveva il diritto quanto se in bianco.

Art. 193.

Il Consiglio di amministrazione stabilisce i limiti dei rimborsi a vista ed il numero dei giorni di preavviso occorrenti per i rimborsi di maggiore importo.

Le somme domandate restano infruttifere dal giorno del preavviso.

Tuttavia possono essere consentiti rimborsi senza preavviso con le norme e nei limiti stabiliti dal detto Consiglio di amministrazione.

Art. 194.

Gli accreditamenti vengono, a richiesta del correntista, annotati nel libretto di conto corrente, con la indicazione, per ciascuno, e della data e dell'importo in cifre e in tutte lettere e con la firma dell'impiegato addetto ai conti correnti.

Gli accreditamenti che avvengono per partita di cassa sono anche controfirmati dal cassiere, gli altri dal controllo.

I rimborsi vengono annotati sul libretto dallo stesso correntista.

Ogni addebitamento o accreditamento in conto corrente, oltre che annotato come sopra, deve essere confermato per lettera al correntista, al quale deve anche rimettersi semestralmente un estratto del conto.

Art. 195.

I rimborsi hanno luogo a presentazione dell'assegno datato ed avvalorato dal preposto al servizio dei conti correnti, ovvero in base a disposizione in altro modo data dal correntista, debitamente vistata dal preposto suddetto, osservate le norme deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Prima di avvalorare l'assegno o di vistare la disposizione del correntista si dovrà accertare la disponibilità della somma nonchè, a seconda dei casi l'autenticità della firma dell'assegno o della disposizione del correntista.

Art. 196.

Il cassiere e il preposto al servizio dei conti correnti sono di pieno diritto garanti e materialmente responsabili ciascuno per la parte che lo riguarda, ai termini dell'articolo precedente, dei rimborsi eseguiti.

Art. 197.

Le valute da assegnare agli accreditamenti e addebitamenti, ai fini della decorrenza degli interessi, sono fissate dalle norme di servizio.

La chiusura del conto corrente, per la capitalizzazione degli interessi, ha luogo il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 198.

Il ritiro di tutta la somma versata, nonchè degli interessi maturati, porta seco la estinzione del conto corrente, e di conseguenza il correntista deve restituire il libretto di conto corrente o gli assegni in bianco da lui già ricevuto che risultino non utilizzati.

Art. 199.

In caso di dispersione del libretto e del fascicolo degli assegni, il correntista deve denunziare per lettera il fatto al Banco, il quale rilascia un duplicato contro ricevuta e contro rimborso delle spese e dei diritti stabiliti a favore dell'Istituto.

Art. 201.

(Soppresso).

Depositi a custodia

Art. 203.

Gli stabilimenti autorizzati dal Consiglio di amministrazione ricevono depositi a custudia, a norma dell'art. 9 dello statuto.

I depositi a custodia possono essere liberi o vincolati: gli uni e gli altri chiusi o aperti.

Possono anche essere ricevuti dagli stabilimenti predetti depositi da custodire in cassette, secondo speciali norme di servizio che saranno inserite in ciascuna polizza.

I preposti locali hanno facoltà di rifiutare depositi di dimensioni soverchiamente ingombranti.

I valori costituenti i depositi intestati a donna maritata si presumono parafernali, eccetto che sia stata espressamente apposta, al momento della sostituzione del deposito, l'annotazione di vincolo dotale

Art. 205.

I depositi in cassette, involucri e plichi sono suggellati alla presenza del depositante, del direttore o di chi per esso e del cassiere, previo accertamento che non contengano materie nocive o pericolose.

La suggellazione del deposito è fatta in ceralacca, con impronta nitida di un contrassegno del depositante e del bollo speciale dello stabilimento.

Eguali suggelli sono anche impressi a ceralacca, tanto sul documento della dichiarazione di deposito, che il depositante rilascia al Banco, quanto sul documento di ricevuta che lo stabilimento rilascia all'interessato.

L'involucro o cassetta contenente il deposito deve portare, oltre la firma del cassiere, quella del depositante. La ricevuta del deposito è anche firmata dal direttore o da chi per esso.

Art. 213.

(Soppresso).

Art. 214.

Il depositante che voglia ritirare il deposito deve uniformarsi al disposto dell'art. 132 per il preavviso da dare allo stabilimento.

Art. 215.

I depositi aperti possono essere costituiti da titoli nazionali od esteri od anche da valute metalliche di qualsiasi specie.

I titoli e le valute debbono essere descritti dal depositante su apposita distinta, fornitagli dal Banco, con ogni particolarità che valga a identificarli e debbono essere calcolati ai fini della determinazione dei diritti dovuti dall'Istituto, i titoli al maggiore valore fra il corrente e il nominale e le valute metalliche in base al valore intrinseco.

Art. 216.

All'atto del deposito viene rilasciata, a cura del cassiere, una cartella di deposito a madre e figlia.

La madre contiene la dichiarazione di deposito, ed è firmata dal depositante, dal cassiere, per la recezione dei titoli, e dal capo d'ufficio.

La figlia, firmata dal cassiere e dal direttore, è consegnata al depositante per la ricevuta.

Le cartelle portano un numero progressivo, che viene riportato sulla distinta redatta dal depositante, la quale rimane allegata al deposito. Le ricevute non possono trasmettersi per girata.

Le tasse di bollo relative alla costituzione del deposito e ogni altra spesa inerente alle operazioni sono a carico del depositante.

Art. 217.

La durata del deposito viene stabilita al momento della costi-

tuzione di esso, e va dal minimo di un mese al massimo di un anno.

Qualora il depositante non si presenti alla scadenza per il ritiro del deposito, questo s'intende rinnovato di mese in mese sino al termine massimo di quattro anni a partire dal giorno della costituzione del deposito.

Art. 218.

Il depositante ha facoltà di ritirare parzialmente le valute e i titoli depositati o di sostituirli con altri dello stesso valore, esibendo in questo ultimo caso una nuova distinta da allegare al deposito.

Per il ritiro, anche parziale, e per la restituzione del deposito occorre il preavviso di un giorno.

La costituzione, il ritiro del deposito e la sostituzione di valori già depositati possono aver luogo anche a mezzo di procuratore munito di mandato speciale stipulato presso un notaio.

Art. 219.

I diritti di custodia dovuti al Banco sono stabiliti con apposita tariffa approvata dal Consiglio di amministrazione, in proporzione della durata dei depositi, e debbono essere pagati contemporaneamente alla costituzione di essi.

I diritti dovuti all'Istituto per i periodi di rinnovazione vanno calcolati alla data dell'ultima scadenza del deposito e in base al valore di esso.

In caso di ritiro anticipato, parziale o totale, del deposito non compete al depositante rimborso o riduzione dei diritti di custodia da lui già corrisposti o dovuti.

Art. 220.

La restituzione totale dei valori corrispondenti a ciascuna ricevuta di deposito o qualsiasi altra operazione richiesta dal depositante non può essere consentita se non previo rimborso dei diritti e delle spese eventualmente dovute all'Istituto.

Art. 222.

Per lo smarrimento della ricevuta il deposito aperto sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 209 del presente regolamento.

Art. 223.

Per i titoli ricevuti di deposito il Banco non si incarica che della custodia, ma, ove ne sia volta per volta richiesto per lettera dal depositante, può curare l'incasso dei semestri scaduti e dei dividendi sui titoli depositati nonchè dei titoli rimborsabili per sorteggio, tenendone il montare infruttifero a disposizione dello stesso depositante.

Su queste riscossioni viene percepita la provvigione d'incasso stabilita dal Consiglio d'amministrazione.

Depositi in Amministrazione

Art. 223-*a*).

Il Banco riceve anche i depositi aperti di titoli per custodia ed amministrazione.

In tal caso il Banco si incarica di incassare gli interessi ed i dividendi sui titoli pagabili nel Regno, di riscontrare quelli sorteggiati con le rispettive distinte di estrazione e di riscuotere l'ammontare dei titoli sorteggiati e di quelli divenuti esigibili per altra causa.

Per la riscossione di cedole ed i titoli pagabili fuori del Regno il depositante deve dare all'Istituto speciali istruzioni.

Il Banco però non assume alcun obbligo a fare atti giudiziari o stragiudiziali, nel caso in cui venga meno il pagamento, da parte degli Enti debitori, degli interessi, dei dividendi o dei titoli da esigere.

L'ammontare delle riscossioni à corrisposto o accreditato al depositante secondo i patti convenuti al momento della costituzione del deposito.

La durata minima di tale categoria di depositi è di un anno, e il deposito si intende alla scadenza rinnovato di mese in mese, nel caso in cui il titolare non abbia provveduto al ritiro o alla rinnovazione di esso per un periodo determinato.

I diritti dovuti all'Istituto sono stabiliti da tariffa speciale deliberata dal Consiglio di amministrazione, e vengono calcolati in base al valore del deposito al momento della sua costituzione o di ciascuna rinnovazione.

Art. 223-*b*).

Il Banco può anche in seguito ad espresso incarico del depositante, occuparsi di altri adempimenti che si riferiscano ai titoli depositati, contro pagamento di speciali adeguate provvigioni.

Qualora il valore del deposito, in conseguenza di aggiunzione di altri titoli da parte del depositante o di incarichi eseguiti, per commissione di lui, dall'Istituto, divenga maggiore di quello stabilito al momento della costituzione del deposito o della sua rinnovazione, il depositante è tenuto a corrispondere al Banco un supplemento di diritti in proporzione del maggiore valore del deposito ed al tempo intercedente sino alla scadenza già fissata.

Depositi vincolati

Art. 223-*c*).

Per i depositi (chiusi o aperti), soggetti a vincolo per volontà del depositante o per disposizione dell'autorità giudiziaria, devono risultare dalle relative cartelle, oltre alle particolarità di ciascun deposito, la motivazione del vincolo e l'Ente o la persona in cui favore il vincolo è apposto o le condizioni speciali al compimento delle quali è soggetta la restituzione del deposito.

Art. 223-*d*).

La valutazione dei depositi vincolati è fatta seguendo le norme stabilite per le varie specie di depositi.

I diritti del Banco sono calcolati all'atto della costituzione del deposito per la durata di un anno e a periodi semestrali per il tempo successivo, essi debbono essere corrisposti dal depositante, salvo patto diverso, e in conformità di quanto è stabilito agli articoli 219 e seguenti.

Art. 223-*e*).

I depositi vincolati vengono restituiti quando cessi la ragione del vincolo e siano adempiute le formalità di consenso od altro necessarie nei singoli casi.

Impieghi all'estero

Art. 223-*f*).

Il Banco, nei limiti di legge, può tenere disponibilità di somme in valuta estera presso i propri corrispondenti all'estero, scelti tra Banche o Ditte bancarie di prim'ordine, siano o non corrispondenti del Tesoro.

La nomina dei detti corrispondenti è fatta con deliberazione del Consiglio di amministrazione, e i rapporti fra essi e il Banco sono regolati da accordi speciali.

Il servizio è disciplinato da norme approvate dal Consiglio di amministrazione

Negoziazione di divisa estera

Art. 223-*g*).

Le operazioni di compra e vendita di divise e valute estere,

che gli stabilimenti compiono, sia per conto proprio, sia nell'interesse e in esecuzione di ordini della Direzione generale o per conto dei terzi, sono disposte dai direttori e dagli agenti a norma delle istruzioni speciali di servizio.

Effetti all'incasso

—

Art. 224.

Gli stabilimenti del Banco, alle condizioni stabilite dal Consiglio di amministrazione, possono ricevere per l'incasso, da corrispondenti o da terzi, effetti, titoli, fatture, mandati, quietanze, ecc., pagabili sulle piazze in qualunque modo rese bancabili dall'Istituto, contro una provvigione, che è determinata dal Consiglio di amministrazione, ed il rimborso delle spese, salvo patti speciali coi propri corrispondenti, e osservate per essi le particolari disposizioni del servizio.

Art. 227.

Speciali istruzioni deliberate dal Consiglio di amministrazione disciplinano il funzionamento del servizio degli effetti all'incasso.

Art. 228.

L'Istituto ha facoltà d'incaricarsi, contro provvisione, fissata dal Consiglio di amministrazione, e rimborso delle spese, della compra e della vendita di titoli per conto di terzi, a norma dello statuto.

Ogni commissione di tal genere deve essere data per iscritto.

Art. 231.

I titoli dei quali sia commessa al Banco la vendita, debbono essere descritti nella domanda che li accompagna. Qualora si tratti di titoli sui quali, a norma di legge, siano autorizzate anticipazioni, il Banco può consentire al committente anticipi, nei limiti stabiliti dall'art. 101 del presente regolamento, alle condizioni ordinarie e da liquidarsi alla data della vendita effettiva dei titoli.

Art. 232.

(Soppresso).

Art. 233.

Speciali istruzioni deliberate dal Consiglio di amministrazione disciplinano il funzionamento del servizio di compra-vendita dei titoli per conto terzi.

Le domande e le operazioni concernenti questo ramo di servizio sono rispettivamente registrate in apposito protocollo ed in speciali libri, da rendersi ostensibili, ad ogni richiesta, agli ispettori governativi, egualmente con la corrispondenza ed i relativi contrattini di Borsa degli agenti di cambio.

Servizio di rappresentanza e di corrispondenza

—

Art. 233-*a*).

Per il baratto in tutte le Provincie del Regno dei biglietti di propria emissione, previsto dagli articoli 8 e 9 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonchè per il pagamento dei titoli nominativi, pagabili a vista (vaglia cambiari, assegni bancari, titoli apodissari) il Banco ha facoltà di nominare a norma dell'art. 27, n. 7 dello statuto, e previo nulla osta del Ministero del tesoro propri rappresentanti legali, scegliendoli, fra banche e ditte bancarie di riconosciuta solidità.

Art. 233-*b*).

I rappresentanti autorizzati ad emettere gli assegni bancari di cui agli articoli da 182 a 185 del presente regolamento, debbono usare appositi modelli, forniti dall'Istituto entro i limiti consentiti dalla cauzione da ciascuno di essi prestata.

Il regolamento del relativo conto corrente avviene secondo i patti stabiliti in apposita convenzione.

Art. 233-*c*)

Il Banco è autorizzato a nominare corrispondenti per le piazze del Regno nelle quali non abbia uno stabilimento, a norma dell'art. 27, n. 7 dello statuto, osservate le disposizioni speciali emanate dal Ministero del tesoro.

Art. 233-*d*).

I rapporti fra il Banco e i propri corrispondenti hanno principalmente per obbietto il reciproco incasso delle cambiali e la emissione di assegni bancari pagabili contro avviso, e vengono regolati da apposita convenzione, nella quale si stabiliscono gli obblighi e i particolari incarichi assunti da ogni corrispondente con le relative condizioni, le modalità per la tenuta del conto corrente, il montare della cauzione che il corrispondente è tenuto a prestare ed ogni altro rapporto.

Art. 233-*e*).

La nomina di rappresentante legale per il cambio dei biglietti, di rappresentante per la emissione degli assegni bancari circolari e di corrispondente può anche essere conferita ad una stessa banca o ditta bancaria.

I servizi suddetti sono disciplinati da particolari norme deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Il sottotitolo: « Norme per la restituzione e pagamenti ad eredi » vien collocato dopo l'art. 236.

Art. 234.

(Soppresso).

Art. 235.

Il servizio di ricevitoria e delle casse provinciali assunte o da assumersi dal Banco in base a speciali capitolati viene esercitato dal personale dell'Istituto, a norma delle leggi, delle istruzioni e dei regolamenti sulla riscossione delle imposte dirette e sulle amministrazioni provinciali.

Negli stabilimenti nei quali il Banco esercita il servizio di ricevitoria, i direttori ed i funzionari che ne facciano le veci assumono la rappresentanza nella qualità di ricevitori e di cassieri provinciali, osservate le norme speciali di servizio deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Servizi diversi

—

Art. 235-bis.

In conformità dell'art. 9 dello statuto, il Banco può assumere servizi di cassa per conto di enti pubblici e di aziende private a loro rischio.

Le modalità per il disimpegno di ciascun servizio di cassa sono stabilite in apposita convenzione approvata dal Consiglio di amministrazione, il quale stabilisce la provvigione da corrispondere all'Istituto, fissandola in una misura tale da assicurare un adeguato margine di utili, tenuto conto delle spese di personale od altro.

Art. 236.

Con ordinamenti e modalità speciali di servizio approvati dal Consiglio di amministrazione sono regolate le seguenti altre operazioni che possono essere eseguite dagli stabilimenti del Banco espressamente autorizzati:

a) emissione, con versamento, di tratte sull'estero per conto terzi;

b) rilascio, contro versamento delle relative valute, o de-

positi di titoli sui quali il Banco può consentire anticipazioni, e di una provvigione fissata dal Consiglio di amministrazione, di lettere di credito e di ordini telegrafici di pagamento a favore di terzi, riscuotibili presso gli stabilimenti o i corrispondenti del Banco:

c) pagamento di lettere di credito ed ordini telegrafici dei corrispondenti del Banco nei limiti del credito disponibile.

d) versamenti per Società costituende e per Società in liquidazione;

e) servizio di accettazione di effetti cambiari;

f) riscossioni e pagamenti per incarico di terzi.

Il Banco può inoltre compiere altre operazioni autorizzate da leggi speciali.

Norme per restituzioni e pagamenti ad eredi

Art. 236.

Nei casi in cui il Banco debba procedere a pagamenti e restituzioni di somme, titoli e valori a favore di eredi, si osservano le disposizioni dell'art. 152.

CAP. VI.

Personale

Suo stato giuridico ed economico

Pianta organica — Gerarchia — Nomine e promozioni

Art. 237.

Gli impiegati del Banco si distinguono nelle categorie e gradi seguenti:

Categoria amministrativo-contabile:

segretario generale;
direttori e ragioniere generale;
vice direttori;
capi di ufficio;
segretari.

Categoria di cassa:

cassieri capi;
cassieri.

Categoria d'ordine:

applicati.

Categoria dei commessi di cassa:

primi commessi;
commessi.

Categoria di personale subalterno:

usciere capo;
primi uscieri;
uscieri;
fattorini.

Il numero degli impiegati di ciascun grado e il loro trattamento economico sono stabiliti nelle tabelle organiche compilate ed approvate a norma dello statuto.

Art. 238.

L'ordine indicato all'art. 237 stabilisce la gerarchia fra le varie categorie e fra i gradi di ciascuna categoria, salvo per i cassieri capi, per l'usciere capo e per i primi uscieri, i quali sono rispettivamente equiparati ai capi di ufficio, ai primi commessi di cassa e ai commessi di cassa.

La gerarchia fra gli impiegati di uno stesso grado è determinata dall'anzianità nel grado, accresciuta o diminuita dalla complessiva durata di cui siano stati eventualmente abbreviati o prolungati i periodi di termini normali per la conseguzione degli aumenti ai sensi degli articoli 259 c) e seguenti.

A parità di tali condizioni si conserva l'ordine gerarchico precedente.

Per gli impiegati nominati o promossi in virtù di concorso, la gerarchia è determinata della graduatoria stabilita in seguito agli esami, tenuto presente l'art. 262.

Nei riguardi del rimanente personale di prima nomina la gerarchia è stabilita dalla data della nomina, ed a parità di data dell'ordine della nomina.

Art. 239.

(Soppresso).

Art. 240.

(Soppresso).

Art. 241.

L'ammissione al grado di segretario ha luogo in base a pubblico concorso per esame, salvo la facoltà, riservata all'Amministrazione, di conferire, a scelta, la nomina ad impiegati di altre categorie a norma delle disposizioni di cui all'art. 245-*bis*).

Art. 242.

All'esame di concorso, consistente in prove scritte e orali per il posto di segretario, sono ammessi coloro che:

1° abbiano non meno di 19 anni e non più di 30 anni di età compiuti nell'ultimo giorno del termine fissato dal Consiglio di amministrazione per la presentazione delle domande;

2° siano forniti di diploma di licenza dal Liceo, dall'Istituto tecnico, da un Istituto commerciale di pari grado, e di un titolo ad essi equipollente;

3° risultino dai certificati penali, di carichi pendenti e di buona condotta, di incensurabile moralità.

4° siano di sana costituzione fisica.

Le norme per le prove e la documentazione dei requisiti, di cui sopra, sono fissate dal Consiglio di amministrazione.

Gli impiegati del Banco appartenenti ad altre categorie possono essere ammessi al concorso per i posti di segretario senza riguardo ai limiti di età, purchè forniti del titolo di studio all'uopo richiesto.

Essi, inoltre, a parità di punti, e salvo il disposto del 1° comma dell'art. 262 hanno la preferenza sui candidati esterni.

Art. 243.

Le norme e i programmi relativi all'esame, di cui all'articolo precedente, sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione, il quale nomina una Commissione esaminatrice di cui non possono far parte i componenti il Consiglio stesso.

Della detta Commissione possono far parte due funzionari del Banco.

Le prove scritte e orali hanno luogo presso la Direzione generale del Banco sotto la vigilanza della detta Commissione esaminatrice, eventualmente coadiuvata da funzionari del Banco.

Il Consiglio di amministrazione dichiara vincitori del concorso coloro i quali dalla Commissione esaminatrice risultino classificati primi, nel limite dei posti messi a concorso ed a condizione che abbiano riportato la idoneità in tutte le materie di esame, secondo le norme stabilite, salvo al Consiglio medesimo il diritto di escludere coloro fra i detti vincitori per i quali dalle indagini suppletive che sia possibile di eseguire, prima della proclamazione, ai casellari giudiziari e presso procure del Re, si accertasse qualche carico.

I concorsi sono validi per il numero dei posti per i quali furono banditi, stabilito volta per volta dal Consiglio di amministrazione; però questo, nel caso in cui taluno dei vincitori venisse escluso ai termini del precedente comma, o avesse fatto pervenire alla Direzione generale del Banco una esplicita dichiarazione di non accettazione del posto può completare il detto

numero seguendo l'ordine di merito dei susseguenti candidati dichiarati idonei in tutte le materie.

Art 243-*bis*.

I candidati riusciti idonei ma non vincitori nel concorso per segretario, possono, entro un biennio dalla data della proclamazione dei vincitori del concorso, essere nominati a loro richiesta a posti di cassiere o di applicato, sempre che alla data della nomina risultino tuttavia provvisti di tutti i requisiti prescritti per l'ammissione nelle dette categorie, e ciò salvo i diritti derivanti da concorsi già celebrati per le categorie stesse.

Di tale facoltà dovrà farsi cenno negli avvisi relativi a concorsi a posti nelle categorie di cassa e d'ordine,

Art. 244.

(Soppresso).

Art. 245.

I vincitori dei concorsi, di cui all'art. 242 sono nominati segretari nel limite dei posti vacanti.

Essi per il primo anno di servizio dalla data della decorrenza della nomina sono tenuti in esperimento e percepiscono una indennità pari allo stipendio iniziale del grado.

Trascorso il detto periodo tenuti presenti i rapporti dei direttori, il Consiglio d'amministrazione delibera secondo i casi la conferma della nomina o il licenziamento.

Il Consiglio d'amministrazione può, con giudizio insindacabile deliberare il licenziamento dell'impiegato in esperimento anche prima dello scadere del periodo dell'anno di prova. per accertata incapacità, per ragioni disciplinari o per altro qualsiasi grave motivo.

Qualora l'impiegato venga confermato, acquista, con decorrenza dalla prima nomina, tutti i diritti che ne conseguono; nel caso, invece, di licenziamento non gli spetta alcuna indennità o compenso speciale, ritenendosi la nomina come non avvenuta.

Ai fini dell'esperimento non si tiene conto delle interruzioni di servizio per motivi legittimi, che complessivamente non oltrepassino i due mesi.

Quando trattisi però di lunga assenza, oltre il detto limite, per motivi di servizio militare, di malattia od altro, e sempre che, nel caso di malattia, questa non sia di tale natura da far venire meno la sana costituzione fisica di cui all'art. 242, il periodo di esperimento s'intende di diritto prorogato fino al compimento di un anno di servizio effettivo.

Art. 245-*bis*).

I posti di segretario che si rendano vacanti nell'intervallo fra un concorso esterno e l'altro possono essere conferiti a scelta dal Consiglio di amministrazione ad applicati e a cassieri provenienti dal grado di applicato, purchè nominati già per concorso, i quali siano forniti del titolo di studio di cui all'art. 242, abbiano almeno cinque anni di lodevole servizio, e siano ritenuti capaci al disimpegno delle funzioni di segretario.

In nessun caso il numero dei posti da conferire in tal modo può eccedere il quarto dei vincitori del concorso già celebrato.

Art. 246.

Le promozioni di grado nella categoria amministrativo-contabile si conferiscono a scelta o per esame di concorso a norma degli articoli seguenti.

Art. 247.

Nella terna per la nomina del segretario generale, di cui all'art. 32 dello statuto, possono essere compresi soltanto i direttori.

In circostanze speciali, e quando ragioni di alto interesse lo giustifichino, il Consiglio generale può, con deliberazione motivata, comprendere nella terna per la nomina del segretario generale il nome di persone estranee al personale del Banco.

Art. 248.

La nomina del ragioniere generale ha luogo a scelta fra i direttori, però il grado del ragioniere generale rimane pari a quello dei direttori.

Art. 249.

La nomina dei direttori è fatta a scelta dal Consiglio di amministrazione, per merito distinto, fra i vice-direttori, su proposta del direttore generale.

La Commissione di avanzamento e di disciplina, nel dare il proprio parere, designa un numero di vice-direttori doppio di quello dei direttori da nominare.

Art. 249-*bis*).

I direttori possono avere funzioni direttive o ispettive,

Non possono destinarsi presso la direzione generale direttori i quali non abbiano prestato servizio negli stabilimenti in tale grado almeno per due anni.

L'assegnazione delle funzioni direttive o ispettive ai direttori destinati o trasferiti alla Direzione generale dal Consiglio di amministrazione è fatta dal direttore generale, che ne riferisce al Consiglio stesso nella sua prima adunanza.

Art. 252.

(Soppresso).

Art. 252-*bis*.

I vice-direttori sono nominati dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, a scelta, per merito, tenute presenti le disposizioni di cui all'art. 262 fra i capi di ufficio che abbiano tre anni di servizio nel grado. Nella valutazione del merito deve tenersi conto del lodevole servizio prestato presso agenzie.

Art. 252-*ter*.

Le promozioni a capo di ufficio hanno luogo, tra i segretari che ne abbiano almeno cinque anni di servizio nel grado, per tre quarti in base ad esami di concorso, osservate le disposizioni degli articoli 243 e 262, e per un quarto a scelta nei modi di cui all'art. 252-*bis*, comma 1°.

Per i segretari forniti di laurea o di diploma di studi superiori giuridici o economici il servizio utile per il concorso è ridotto a tre anni.

Il concorso è bandito per un numero di posti non maggiore del doppio di quelli fra i posti vacanti che siano da coprire in tal guisa.

La nomina ha luogo alternativamente tra i vincitori del concorso e quelli scelti per merito del servizio, in ragione di tre e uno rispettivamente.

Possono anche ammettersi al concorso i cassieri capi forniti di uno dei titoli indicati nel 2° comma e quelli che abbiano tre anni di servizio nel grado, e siano altresì provvisti del titolo di studio richiesto per la ammissione al concorso esterno per i posti di segretario.

Art. 253.

Il Consiglio di amministrazione delibera sulle domande di ammissione al concorso, escludendo gli impiegati sottoposti a procedimento penale o quelli che nell'ultimo biennio siano stati puniti con pene disciplinari superiori alla sospensione dello stipendio.

Può, altresì, il Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale escludere gli impiegati che non abbiano dato prova di capacità, diligenza e buona condotta.

Art. 253-*bis*.

I capi di ufficio non possono essere preposti alle agenzie se non dopo un congruo periodo di servizio prestato nel detto grado presso la Direzione generale o presso sedi, succursali o filiali, e tale che affidi della maturità dell'impiegato per il disimpegno della funzione di agente.

Art. 254.

(Soppresso).

Art. 255.

La nomina dei cassieri capi è fatta dal Consiglio di amministrazione, a scelta per merito, fra i cassieri che abbiano prestato in tale grado almeno otto anni di servizio, o cinque se muniti di uno dei titoli di studio di cui al n 2 dell'art. 242 tenuto presente, a parità di merito il disposto dell'art 262.

L'amministrazione può anche far cadere la scelta fra i capi di ufficio e i segretari che abbiano non meno di venticinque anni di età con cinque di servizio dalla data della nomina a segretario e che ne facciano richiesta.

Per i cassieri capi scelti nella categoria del personale amministrativo contabile la nomina definitiva al grado di cassiere capo e l'attribuzione del relativo stipendio sono subordinati all'esito favorevole di un periodo di esperimento della durata di un anno.

Avvenuta la conferma della nomina tutti gli effetti retroagiscono alla data dell'inizio dell'esperimento.

Art. 256.

I cassieri sono di regola nominati a scelta dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, fra gli applicati di età non minore di venticinque anni e con almeno tre anni di servizio, che ne abbiano fatto richiesta e siano ritenuti idonei a coprire il posto. La scelta deve cadere sugli aspiranti più capaci, tenuti presenti a parità di merito, i requisiti di cui all'art. 252.

In mancanza di aspiranti idonei fra gli applicati, e salva la facoltà prevista all'art. 243-*bis*, i posti di cassiere vacanti possono essere coperti da persone estranee, scelte fra coloro che abbiano sostenuto con esito favorevole un esame di idoneità, secondo le norme prescritte dal Consiglio di amministrazione.

All'esame possono prendere parte gli aspiranti che il direttore generale, con decisione insindacabile, creda di ammettere fra quelli che abbiano presentato domanda.

Ai fini della scelta deve tenersi conto dei titoli e certificati che il candidato produca oltre quelli prescritti.

Gli aspiranti devono avere un'età non minore di 25 anni e non maggiore di 30 anni compiuti nell'ultimo giorno del termine fissato per la presentazione dei documenti e possedere gli altri requisiti di cui ai nn. 2, 3 e 4 dell'art. 242.

Sono applicabili agli esami e alle nomine ai posti di cassiere le disposizioni di cui agli articoli 243 e 245. L'anno di esperimento deve essere fornito per metà negli uffici amministrativo-contabile e per metà nell'ufficio di cassa.

Art. 257.

La nomina degli applicati ha luogo in base a pubblico concorso per esame, salvo la disposizione di cui all'art. 243-*bis*.

All'esame di concorso consistente in prove scritte e orali sono ammessi coloro che posseggono i requisiti di cui ai nn. 1, 3 e 4 dell'art. 242, e siano forniti della licenza delle scuole ginnasiali, tecniche o normali o di altro titolo equipollente.

Le norme per le prove e la documentazione dei requisiti di cui sopra sono fissate dal Consiglio di amministrazione

Sono estese al concorso e alle nomine ai posti di applicato le disposizioni di cui agli articoli 242, ultimi due comma, 243, 245 e 262.

Categoria dei commessi di cassa

Art. 257-*bis*.

I primi commessi di cassa sono nominati a scelta, per merito, dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale fra i commessi di cassa e i primi uscieri e i commessi di cassa fra gli uscieri e i fattorini che abbiano non meno di cinque anni di servizio.

Personale subalterno

Art. 258.

La nomina dei fattorini è fatta dal Consiglio d'amministrazione, su proposta del direttore generale.

Gli aspiranti debbono avere i seguenti requisiti:

1° età non minore di 18 anni e non maggiore di 30 compiuti alla data della nomina;

2° istruzione di grado inferiore (licenza elementare o almeno diploma di maturità);

3° moralità costantemente serbata, comprovata; oltre che dai certificati negativi di penalità e di carichi pendenti, dalle informazioni attinte alla questura ed ai RR. carabinieri per mezzo della autorità politica;

4° sana costituzione fisica.

Per la nomina dei fattorini è titolo di preferenza il servizio prestato nell'esercito o nell'armata.

I fattorini, per il primo anno di servizio dalla data di decorrenza della nomina, sono tenuti in esperimento ai sensi dell'art. 245.

Essi possono in qualunque tempo essere destinati alle agenzie con la qualità di funzionanti commessi di cassa, con l'obbligo di prestare la prescritta cauzione.

Gli uscieri sono nominati a scelta, per merito, dal Consiglio di amministrazione fra i fattorini, i primi uscieri fra gli uscieri e i fattorini, l'usciere capo fra i commessi di cassa e i primi uscieri.

Art. 258-*a*).

L'usciere capo e i primi uscieri s'intendono rispettivamente equiparati ai primi commessi e ai commessi di cassa, oltre che per la gerarchia, di cui all'art. 238, anche ad ogni altro effetto, salvi, ben vero, nei riguardi del trattamento economico gli eventuali emolumenti speciali connessi a ciascun grado.

È ammesso il passaggio fra i gradi parificati, a richiesta o di ufficio, sempre quando si riscontrino negli interessati i requisiti necessari per il disimpegno della nuova funzione.

Art. 258-*b*).

I primi commessi sono destinati, in quanto occorra, alle sedi, succursali e filiali, dove, oltre alle attribuzioni ordinarie dei commessi di cassa, possono anche esercitare, in seguito ad espresso incarico del direttore, funzioni normalmente disimpegnate dai cassieri nei detti stabilimenti.

I primi uscieri sono destinati alla Direzione generale e alle sedi di Palermo e di Roma, e possono, oltre alle loro ordinarie attribuzioni, disimpegnare incarichi speciali, particolarmente di fiducia, presso determinati uffici.

Personale ausiliario

Art. 258-*c*).

Il direttore generale, su richiesta motivata dei direttori, può autorizzare l'assunzione in servizio di personale ausiliario locale tanto nelle agenzie per tutte le funzioni, escluse quelle del pre-

posto quanto presso la Direzione generale (azienda bancaria e aziende annesse) e le sedi, succursali e filiali, per lavori d'ordine e di copia e per i servizi di fatica.

I rapporti tra l'Amministrazione e il detto personale sono regolati da appositi contratti a tempo indeterminato, rescindibili e rinnovabili, a tipo assicurativo, che garentiscono a ciascuno un equo trattamento di quiescenza, escluso ogni diritto a pensione.

Il numero massimo di detto personale, per ciascuna delle varie funzioni, i requisiti da richiedere agli aspiranti e le norme che ne regolano l'assunzione, sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

Art. 259.

Tutti gli impiegati del Banco debbono essere cittadini italiani.

Negli stabilimenti delle colonie e soltanto come personale ausiliario, l'Amministrazione può assumere, al bisogno, elementi di nazionalità diversa.

Art. 259-*a*).

Le donne possono essere assunte agli impieghi del Banco limitatamente alla categoria del personale ausiliario.

Art. 259-*b*).

Ai fini del computo del numero di anni di servizio richiesti per l'avanzamento di grado o per il passaggio di categoria, si applica la norma stabilita dall'art. 238, comma 2°, per la determinazione della gerarchia.

Art. 259-*c*).

Gli stipendi sono regolati col sistema dei ruoli aperti, in virtù del quale l'impiegato consegue un aumento periodico di stipendio per anzianità nel grado, salvo acceleramenti o ritardi a norma degli articoli seguenti.

Il Consiglio generale stabilisce i minimi e i massimi dello stipendio di ogni grado, la misura degli aumenti periodici intermedi e la durata normale dei periodi.

Art. 260.

(Soppresso).

Art. 260-*a*).

Gli aumenti di stipendio sono conferiti dal direttore generale agli impiegati che abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

I detti aumenti hanno decorrenza dal primo giorno del mese nel quale si compie il periodo stabilito dalle tabelle per la consecuzione di essi. L'impiegato privato dell'aumento dovrà, dopo un anno, essere nuovamente giudicato.

Art. 260-*b*).

Il Consiglio di amministrazione può annualmente consentire agli impiegati, che se ne siano dimostrati meritevoli, abbreviazioni del periodo di tempo necessario per il conseguimento degli aumenti di stipendio in misura variabile da un minimo di tre mesi ad un massimo di sei.

Le abbreviazioni complessive per ogni grado, da distribuire come sopra agli impiegati meritevoli, non possono, comunque, eccedere il numero di anni corrispondenti al ventesimo degli impiegati del grado. In tale computo le frazioni di tempo inferiori ad un mese si trascurano.

A ciascun impiegato non si possono concedere, durante un periodo normale, abbreviazioni che cumulativamente oltrepassino un anno.

Art. 260-*c*).

Agli effetti dell'anzianità e dell'aumento di stipendio si detrae tutto il tempo durante il quale l'impiegato sia stato in aspettativa per ragioni di famiglia o sospeso dalle funzioni, senza che altro provvedimento posteriore abbia revocato la sospensione, e la metà del tempo durante il quale l'impiegato sia stato in aspettativa per motivi di salute.

Art. 260-*d*).

L'impiegato che al momento della promozione ad un grado superiore della stessa categoria o del passaggio da una categoria ad un'altra, abbia uno stipendio maggiore di quello iniziale assegnato al nuovo grado o categoria, pur occupando, agli effetti della gerarchia, l'ultimo posto del nuovo grado, è collocato nel relativo ruolo economico, nella categoria di stipendio corrispondente al proprio, e, ove questa manchi, nella categoria immediatamente inferiore. In entrambi i casi egli conserva in essa ai fini del primo aumento periodico, l'anzianità acquistata nella categoria dell'ultimo stipendio goduto, con le eventuali modificazioni dipendenti da abbreviazioni o ritardi.

Qualora però tale anzianità sorpassi la durata del periodo normale pertinente alla categoria di stipendio uguale o inferiore del nuovo grado, l'impiegato viene invece collocato nella categoria di stipendio immediatamente superiore, senza alcun altro beneficio derivante dalla anzianità precedente.

All'impiegato che nel nuovo grado sia collocato in una categoria di stipendio inferiore a quello percepito si conserva la differenza a titolo di assegno personale pensionabile da compensarsi col primo aumento periodico.

Art. 261.

Le promozioni di grado a scelta possono a giudizio del Consiglio di amministrazione, essere precedute da un periodo di esperimento non maggiore di un anno, col semplice incarico di esercitare le funzioni del grado o dell'ufficio superiore cui le promozioni medesime si riferiscono.

Il tempo trascorso nelle funzioni predette qualora l'esperimento riesca favorevole, è produttivo di ogni effetto dal giorno in cui è conferito l'incarico.

Art. 262.

Negli esami di concorso esterni o interni, e nelle promozioni a scelta sono titoli di preferenza a parità di punti o di merito:

a) la laurea o il diploma di studi superiori giuridici o economici quando il titolo richiesto sia la licenza dal liceo, dall'Istituto tecnico, da un Istituto commerciale di pari grado o altro titolo equipollente;

b) il possesso di uno dei detti titoli quando si richieda invece la licenza ginnasiale, tecnica o normale o altro titolo equipollente;

Verificandosi la parità del titolo di studi, è titolo di preferenza la prova di sapere scrivere correntemente in una o più lingue straniere o di conoscere bene la stenografia.

A parità di tutte le condizioni sopra indicate prevale l'età nei concorsi esterni o la gerarchia precedente in quelli interni.

Soltanto per il grado di applicato si antepone all'età l'ottima scrittura.

Nelle nomine o promozioni a posti delle categorie dei commessi di cassa e del personale subalterno è titolo di preferenza, a parità di merito, la licenza ginnasiale, tecnica o normale o altro titolo equipollente.

In tutte le nomine che in base alle disposizioni del presente regolamento hanno luogo per concorso o a scelta fra persone estranee all'Istituto a parità di punti o di merito e prima di qualsiasi dei titoli suindicati è motivo di preferenza la condizione di mutilato o invalido di guerra.

Art. 262-*bis*).

Nelle promozioni di grado a scelta e nel conferimento degli aumenti di stipendio debbono tenersi presenti le note caratteri-

stiche degli impiegati, che vengono comunicate agli interessati per la parte riguardante la loro operosità, diligenza e disciplina.

Terrà anche presenti le informazioni che potrà avere direttamente.

Art. 263.

Quando per ragioni di ordine amministrativo non si oppongano, l'impiegato può, a sua domanda, essere trasferito al grado precedentemente occupato.

In tal caso egli viene collocato nel posto e nella categoria di stipendio in cui si troverebbe se non fosse stato nominato al grado che intende abbandonare.

Art. 264.

(Soppresso).

Art. 265.

Agli impiegati del Banco chiamati in servizio militare si applicano le disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato tanto per il trattamento giuridico quanto per quello economico, sempre che esse non siano in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

Art. 266.

Ogni impiegato, a qualunque categoria o ufficio appartenga, è tenuto ad eseguire qualsiasi incarico o lavoro o mansione burocratica, compresa quella di copiare, che dai superiori gli venga affidato.

Art. 267.

L'orario di servizio giornaliero del Banco è di sette ore per il personale burocratico e di otto ore pel personale subalterno. Per il personale addetto agli uffici di cassa l'orario è subordinato alle esigenze del servizio.

Occorrendo, tutti gli impiegati sono tenuti a prestare servizio anche oltre l'orario predetto.

Gli eventuali prolungamenti di orario, esclusione fatta per il personale di cassa, vengono segnalati alla Direzione generale per quei provvedimenti che il Consiglio di amministrazione credesse di adottare.

Art. 268.

Gli impiegati del Banco, oltre i casi previsti dall'art. 40 dello statuto, non possono occupare cariche o uffici gratuiti o retribuiti presso pubbliche o private Amministrazioni, nè essere consiglieri provinciali o comunali, nè collaborare a giornali politici, nè attendere a professioni o ad altre occupazioni.

In nessun caso possono assumere amministrazioni giudiziarie o amichevoli.

I preposti agli uffici della Direzione generale e agli stabilimenti hanno l'obbligo di indicare al direttore generale gli impiegati dipendenti che si trovino nei casi delle incompatibilità previste nell'art. 40 dello statuto e nel presente articolo.

Art. 270.

(Soppresso).

Trasferimenti

Art. 270-*bis*.

Le destinazioni e i trasferimenti degli impiegati sono disposti dal direttore generale, ad eccezione dei direttori, a riguardo dei quali i detti provvedimenti sono deliberati dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale.

Art. 271.

Le indennità di missione e di trasferta agli impiegati del Banco incaricati di uffici e di missioni, o traslocati per ragioni di servizio, sono regolate dalle disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato, a norma dell'art. 38 dello statuto.

Art. 272.

Gli impiegati del Banco, chiamati fuori della propria residenza quali testimoni per l'istruttoria dei procedimenti penali o alle udienze di cause penali o civili per essere esaminati sopra fatti relativi all'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto alle indennità di missione e di viaggio.

Nella liquidazione delle dette indennità è, d'ufficio, fatta detrazione delle somme dovute dallo Stato.

All'uopo il certificato rilasciato dal ricevitore del registro è posto a corredo della richiesta da presentarsi dagli impiegati del Banco alla Direzione generale per il pagamento della differenza.

Art. 273.

Gli impiegati del Banco hanno diritto, annualmente, a brevi licenze che complessivamente non superino gli otto giorni, ed inoltre a congedi che in complesso non oltrepassino la durata di un mese o di venti giorni, a seconda che abbiano o non superati i dieci anni di servizio.

Le licenze e i congedi vengono consentiti presso le sedi, succursali, filiali e agenzie dai direttori da cui gli impiegati dipendono e presso la Direzione generale dai direttori preposti ai reparti, alle divisioni e alle aziende annesse.

Le licenze e i congedi al segretario generale, ai direttori e al ragioniere generale sono autorizzati dal direttore generale.

Per comprovati motivi di salute o per altra causa di eccezionale gravità il congedo normale spettante in un anno può essere esteso dal direttore generale sino a due mesi.

I congedi possono essere negati, revocati o interrotti, quando motivi disciplinari o esigenze di servizio lo richiedano.

Art. 274.

Il Consiglio generale determina annualmente il limite di somma da destinarsi per i collocamenti a riposo, ai termini dell'art. 4 del testo unico sulle pensioni degli impiegati dello Stato, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70

Art. 275.

I periodi di esperimento degli impiegati delle varie categorie sono utili agli effetti della pensione.

Art. 277.

La dimissione di un impiegato dall'ufficio deve essere presentata per iscritto; non ha effetto se non è accettata dal Consiglio di amministrazione.

L'impiegato che si è dimesso, è tenuto a proseguire nell'adempimento degli obblighi del suo ufficio, finchè non gli sia partecipata l'accettazione della sua dimissione. L'accettazione può essere ritardata per gravi motivi di servizio, può anche essere rifiutata, quando l'impiegato sia sottoposto a procedimento disciplinare e il Consiglio di amministrazione ritenga che sia il caso di applicare la destituzione.

Art. 278.

Dal detto Consiglio è dichiarato d'ufficio dimissionario l'impiegato:

1° che perda la cittadinanza italiana;

2° che accetti una missione o un impiego da Governo straniero, senza essere stato autorizzato dal Consiglio di amministrazione;

3° che senza giustificato motivo, non assuma servizio nella residenza assegnatagli, entro il termine stabilito dal provvedimento di destinazione o di trasferimento.

Sono pure dichiarati di ufficio dimissionari, senza pregiudizio

dell'azione penale secondo le vigenti leggi, gli impiegati che volontariamente abbandonano l'ufficio o prestano l'opera propria in modo da interrompere o perturbare la continuità e regolarità del servizio.

Si può, però, considerate le condizioni individuali e le personali responsabilità, applicare invece la sospensione dallo stipendio e dalle funzioni, l'esclusione dal concorso per esame e la privazione dell'aumento di stipendio che spetterebbe per anzianità.

È inoltre dichiarato d'ufficio dimissionario il fattorino che, destinato o trasferito in un'agenzia, non abbia prestato la cauzione nel termine fissato per l'assunzione in servizio presso l'agenzia stessa.

Casi di inabilità al servizio

Art. 279-*a*).

L'impiegato che sia riconosciuto assolutamente inabile al servizio per fatti dipendenti dalla sua volontà, può, con deliberazione motivata, essere dispensato, salvo il diritto alla liquidazione della pensione o della indennità, se ed in quanto gli spetti a norma di legge.

I motivi determinanti il giudizio dell'Amministrazione debbono essere comunicati all'interessato, che ha diritto, ove lo chieda, di essere inteso dal Consiglio di amministrazione.

L'impiegato dispensato può essere riammesso in servizio, qualora siano cessati i motivi che ne avevano determinato la dispensa. In tal caso egli viene collocato nello stesso posto e con la stessa anzianità che aveva al momento della dispensa.

Art. 279-*b*).

L'impiegato che sia riconosciuto, per fatti indipendenti dalla sua volontà, non più idoneo alle funzioni del proprio grado, può dal Consiglio di amministrazione, previo adempimento delle condizioni di cui nel penultimo comma del precedente articolo essere collocato in altro grado inferiore della stessa categoria; ed occorrendo, in una grado di una categoria inferiore.

In tal caso l'impiegato va ad occupare nel nuovo grado il posto che gli spetterebbe se nel medesimo avesse percorso tutti gli anni di servizio escluso quelli prestati in gradi inferiori.

Qualora venissero in seguito a cessare i motivi che determinarono il provvedimento, l'impiegato riacquista il diritto alla reintegra nel grado e nel posto che occupava prima del provvedimento suddetto, nonchè a ricongiungere a tutti gli effetti il servizio successivo con quello prestato anteriormente nel grado stesso.

Art. 280.

Le funzioni che portano obbligo di cauzione sono quelle di:

Cassiere capo, cassiere, primo commesso e commesso di cassa;

Gestore della cassa speciale e magazziniere delle carte valori;

Preposti ai reparti di economato e del portafoglio;

Fattorino funzionante da commesso di cassa nelle agenzie.

Il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 27 dello statuto, fissa le misure delle cauzioni per ciascuna delle funzioni sopra indicate, e può deliberare l'obbligo della prestazione di cauzione anche per altre cariche e funzioni che importino determinate responsabilità.

Art. 281.

Le cauzioni debbono essere prestate in titoli di rendita al portatore del debito pubblico dello Stato, ragguagliate al prezzo medio di borsa nel corso del semestre precedente a quello in cui debba essere data la cauzione, e per nove decimi del detto valore.

Possono anche essere date mediante deposito di numerario di cartelle di credito fondiario del Banco di Sicilia, calcolate come sopra, e di libretti al portatore della Cassa di risparmio del Banco medesimo.

I titoli al portatore dati in cauzione devono essere depositati nella Cassa del Banco.

Art. 282.

La cauzione deve essere data prima che l'impiegato assuma l'ufficio per cui è richiesta.

Il Consiglio di amministrazione può concedere una dilazione non maggiore di due mesi, eccezione fatta per la cauzione da prestarsi dai cassieri capi, cassieri, primi commessi di cassa, commessi di cassa e funzionanti commessi di cassa delle agenzie, per i quali non è da consentire alcuna dilazione, salvo quanto è disposto nell'art. 283-*bis*).

Art. 283-*bis*.

La decisione del Consiglio di amministrazione sulla responsabilità materiale dell'impiegato è esecutiva nonostante contestazioni giudiziali da parte dell'interessato, e dà diritto all'Istituto di procedere alla vendita della cauzione per il ricupero di quanto gli è dovuto.

L'impiegato in tal caso non può mantenere o riassumere il suo ufficio se non reintegri la cauzione in quel termine che sarà fissato dal Consiglio di amministrazione, e che, comunque, non potrà essere maggiore di due mesi.

L'impiegato che non reintegri la cauzione nel detto termine è dichiarato dimissionario dall'impiego;

È però in facoltà dell'amministrazione di deliberare il trasferimento di lui ad una funzione diversa dello stesso grado ovvero ad un grado diverso dalla stessa o di altra categoria, non superiore a quello occupato, per il quale non sia prescritta alcuna cauzione o che importi l'obbligo di una cauzione minore.

Al trasferimento in altra categoria si può far luogo sempre che l'impiegato abbia i titoli di studio richiesti per l'accesso alla categoria stessa.

All'impiegato trasferito in altro grado per la ragione suindicata non si applica la disposizione di cui all'art. 260, e gli si attribuisce invece lo stipendio del nuovo grado corrispondente alla di lui complessiva anzianità di servizio; computando come anzianità di tale grado anche il servizio prestato nel grado da cui è trasferito.

I trasferimenti di funzione, grado o di categoria di cui sopra non sono applicabili quando l'impiegato sia incorso di diritto nella sospensione delle funzioni e dallo stipendio a tempo indeterminato.

Art. 284.

L'impiegato con cauzione, che passi o sia promosso ad altro ufficio con cauzione maggiore è tenuto a versare il supplemento in conformità degli articoli 281 e 282, mantenendosi però ferma la valutazione di quella già prestata.

In caso di promozione o trasferimento l'impiegato non può occupare il nuovo posto, se non abbia fatto regolare consegna dell'ufficio precedente, o se risulti che la sua responsabilità sia compromessa per la gestione dell'ufficio medesimo.

Art. 285.

Lo svincolo della cauzione è ordinato dal direttore generale, in seguito a deliberazione del Consiglio d'amministrazione, inteso l'ufficio legale, dopo che l'adempimento degli obblighi di ciascun impiegato sia stato appurato a termine delle istruzioni di servizio, e dopo trascorso il periodo di tempo stabilito dalle medesime istruzioni per ciascuna carica o funzione.

Art. 286.

Agli impiegati del Banco, che sono obbligati a dare cauzione

a norma dell'art. 280, si corrisponde il premio annuale del cinque per cento netto sull'ammontare del capitale di essa.

Da tale premio sono esclusi i cassieri capi, i cassieri, i primi commessi di cassa ed i commessi di cassa titolari.

Il premio sulla cauzione non è corrisposto oltre sei mesi dal giorno in cui l'impiegato abbia lasciato un ufficio richiedente cauzione, quand'anche allo spirare del termine indicato non ne sia stato eseguito lo svincolo.

Art. 287.

Le misure disciplinari sono:

1° censura;

2° la sospensione dallo stipendio:

3° la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio:

4° la retrocessione ad uno degli stipendi inferiori nello stesso grado o ad uno dei gradi inferiori;

5° la revocazione dall'impiego.

6° la destituzione, con o senza perdita del diritto alla pensione o alla indennità.

Art. 288.

La censura può essere inflitta:

a) per negligenza o inesattezza nell'espletamento delle mansioni d'ufficio, per inosservanza dell'orario, assenza non giustificata, trasgressione di norme regolamentari e, in genere, per lieve mancanza in servizio;

b) per apprezzamenti tendenti a discreditare l'opera della Amministrazione o dei superieri;

c) per contegno non corretto verso colleghi o dipendenti.

Art. 289.

La sospensione dallo stipendio è di primo grado sino a 8 giorni, di secondo grado da 9 giorni ad un mese.

Art. 289-*bis*.

La sospensione di primo grado può essere inflitta:

a) per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedente censura;

b) per le colpe indicate alla lettera a) dell'articolo precedente quando esse ritardino o comunque ostacolino il regolare andamento dei servizi;

c) per contegno non corretto verso l'Amministrazione e i superiori o per lieve insubordinazione;

d) per contravvenzione alle incompatibilità di cui all'art. 40 dello statuto e 268 del presente regolamento;

e) per indiscrezioni o inosservanza del segreto negli affari di ufficio, quando non derivi danno all'Istituto;

f) per riprovevole condotta privata:

e, in genere, per una maggiore gravità delle mancanze di cui all'art. 288.

Art. 289-*ter*.

La sospensione di secondo grado può essere inflitta:

a) per recidiva nei fatti che diedero motivo precedentemente a sospensione di primo grado;

b) per le colpe indicate alla lettera a) dell'art. 288, quando esse determinino un arresto nel funzionamento di uno o più servizi, o siano tali da potere arrecare un pregiudizio materiale o morale al Banco o un danno ai privati anche se il pregiudizio o il danno non si verifichi;

c) per denigrazione, fatta pubblicamente, dell'Istituto e dei superiori;

c) per atti di violenza verso colleghi o dipendenti;

e) per debiti contratti verso Istituti o persone che abbiano rapporti di affari col Banco, verso inferiori ed anche verso estranei; in questo ultimo caso solo quando siano causa di frequenti atti giudiziari per inadempienza degli impegni assunti;

e, in genere per una maggiore gravità delle colpe indicate negli articoli precedenti.

Art. 290.

La sospensione dalle funzioni e dallo stipendio può durare da un mese ed un giorno sino a sei mesi.

Esse, oltre la perdita dello stipendio, importa l'esonero dal servizio e fa perdere all'impiegato l'anzianità per tutto il tempo della sua durata.

Può essere inflitta:

a) per recidiva nei fatti che diedero motivo precedentemente alla sospensione di secondo grado dallo stipendio;

b) per le colpe di cui alla lettera a) dell'articolo 288, quando esse arrechino offesa al decoro o danno all'Istituto o a privati;

c) per grave insubordinazione o eccitamento alla insubordinazione;

d) per qualsiasi mancanza che dimostri riprovevole condotta o tolleranza di gravi abusi;

e) per inosservanza del segreto di ufficio che arrechi danno all'Istituto;

f) per inadempimento da parte dei direttori dell'obbligo delle verifiche di Cassa e di portafoglio prescritte all'articolo 65 lett. c)-*bis*, anche se tale inadempimento non arrechi alcun danno all'Istituto;

e, in genere per una maggiore gravità delle colpe indicate agli articoli precedenti

Art. 291.

Incorre di diritto alla sospensione dalle funzioni e dallo stipendio a tempo indeterminato l'impiegato sottoposto a mandato di cattura o detenuto per qualsiasi motivo.

Eguale trattamento sarà fatto all'impiegato al quale, in seguito ad indagini, verifiche, inchieste od ispezioni, eseguite in via amministrativa e giudiziaria, siano addebitati fatti che possano condurre all'applicazione degli articoli 294, 294-a); 295 e 296.

Il Consiglio di amministrazione delibera se, e in quale misura, all'impiegato o alla sua famiglia debbasi, in tali casi, corrispondere, a titolo di assegno alimentare, una parte dello stipendio.

Trascorsi sei mesi dalla data della sospensione, se questa non sia connessa ad un procedimento penale a carico dell'impiegato, e il procedimento disciplinare non sia stato definito, l'impiegato ha diritto di percepire un assegno alimentare pari a la metà dello stipendio.

Art. 293.

(Soppresso).

Art. 294.

La retrocessione ad uno degli stipendi inferiori nello stesso grado o ad uno dei gradi inferiori, può essere inflitta:

a) per recidiva nei fatti che diedero motivo precedentemente alla sospensione dalle funzioni e dallo stipendio;

b) per qualunque colpa, anche non contemplata negli articoli precedenti, che arrechi danno all'Istituto, e dimostri, comunque, nell'impiegato, deficienza del senso della propria responsabilità;

c) per insubordinazione accompagnata da minaccie o commessa pubblicamente offesa al principio di disciplina e di autorità;

d) per violazione dei doveri di ufficio;

e, in genere, per una maggiore gravità delle colpe indicate negli articoli precedenti.

Art. 294-a).

All'impiegato che per la sua condotta abitualmente riprovevole si renda incompatibile con la carica che riveste, si applica la retrocessione ad uno dei gradi inferiori.

Art. 294-*b*).

Il Consiglio di amministrazione nei casi di retrocessione di grado, determina la categoria di stipendio nella quale, in relazione alla colpa commessa dall'impiegato, crede di assegnarlo nel nuovo grado.

Art. 294-*c*).

L'impiegato retrocesso ad uno degli stipendi inferiori dello stesso grado perde ai fini degli aumenti periodici di stipendio e della gerarchia tutta l'anzianità di grado che eccede quella normalmente necessaria per il raggiungimento dello stipendio che gli viene assegnato.

L'impiegato retrocesso di grado perde tutta l'anzianità del grado che abbandona e prende nel nuovo una anzianità di grado pari al tempo normalmente necessario per il raggiungimento dello stipendio che gli viene assegnato.

Nell'un caso e nell'altro i periodi per i successivi aumenti di stipendio decorrono dalla data da cui ha effetto la retrocessione.

Art. 295.

La revocazione dall'impiego può essere inflitta:

a) per recidiva nei fatti che diedero motivo precedentemente a retrocessione di grado;

b) per qualsiasi lucro illecito, con o senza danno dell'Istituto in affari per ragioni di ufficio trattati o sollecitati dall'impiegato;

c) per grave pregiudizio dolosamente arrecato agli interessi dell'Istituto;

d) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi fatto che dimostri difetto di senso morale;

e, in genere per una maggiore gravità delle colpe indicate negli articoli precedenti.

Art. 296.

L'impiegato incorre di diritto nella destituzione:

a) per qualsiasi condanna, passata in giudicato, riportata per delitti contro la patria o contro i poteri dello Stato o contro il buon costume, ovvero per delitto di peculato, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa e appropriazione indebita;

b) per qualsiasi condanna che porti seco l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

La destituzione può essere inflitta all'impiegato che ha commesso i delitti predetti anche indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.

L'impiegato che in dipendenza di un procedimento penale per i delitti di cui sopra sia prosciolto nel periodo istruttorio od assolto nel giudizio per insufficienza di prove o perchè il fatto non costituisca reato o perchè l'azione penale sia prescritta od altrimenti estinta, è sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 296-*a*).

L'impiegato condannato per delitti diversi da quelli indicati nell'articolo precedente alla pena della reclusione non inferiore a tre anni o della detenzione non inferiore a cinque anni, incorre di diritto nella revocazione, e può anche essere destituito.

Per gli effetti di questa disposizione non si tiene conto della riduzione o commutazione di pena per condono o grazia.

Se la condanna alla reclusione è inferiore a tre anni o quella per la detenzione è inferiore a cinque anni e sia stata pronunziata per fatti che ledono l'onore e la reputazione o il decoro dell'impiegato, questi può essere punito anche con la revocazione dall'impiego.

Art. 296-*b*).

Oltre che nei casi previsti dagli articoli precedenti, l'impiegato condannato per qualunque delitto o contravvenzione ad una qualsiasi delle pene indicate nell'art. 11 del Codice penale, ovvero prosciolto o assolto con le formule ricordate nell'ultimo comma dell'art. 296, può dal Consiglio di amministrazione essere sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 296-*c*).

La perdita del diritto alla pensione o alla indennità nel caso di destituzione deve essere espressamente dichiarata dal Consiglio di amministrazione nella sua deliberazione.

Art. 297.

La censura e la sospensione di primo grado dallo stipendio sono inflitte per iscritto dal direttore generale, ed anche dal segretario generale, dai direttori e dal ragioniere generale limitatamente al personale da essi dipendente. La sospensione di secondo grado dallo stipendio e la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio sono inflitte dal direttore generale, la retrocessione, la revoca dall'impiego e la destituzione dal Consiglio di amministrazione.

Art. 297-*bis*).

Delle pene disciplinari inflitte dal segretario generale, dai direttori e dal ragioniere generale, deve darsi immediata comunicazione al direttore generale; di quelle inflitte dal direttore generale, oltre i limiti di competenza dei direttori e del ragioniere generale, deve essere riferito al Consiglio di amministrazione in una delle sue prossime sedute.

Art. 298.

(Soppresso).

Art. 299.

(Soppresso).

Art. 300.

All'impiegato sottoposto a procedimento disciplinare è data comunicazione per iscritto dei fatti che gli sono addebitati con invito a presentare pure per iscritto, le proprie giustificazioni nel termine prefissogli in ogni caso non maggiore di un mese.

Egli ha inoltre diritto di esporre personalmente le sue ragioni.

Allorchè si tratti di colpa punibile con la censura le contestazioni e le giustificazioni sono fatte verbalmente.

In ogni caso gli impiegati hanno diritto di fare inserire nello stato di servizio un richiamo delle proprie giustificazioni.

Art. 300-*bis*.

Nei casi di retrocessione, di revocazione dall'impiego e di destituzione, il Consiglio d'amministrazione può delegare uno o più dei suoi membri per una ulteriore istruzione.

Art. 301.

(Soppresso).

Art. 302.

L'ammontare delle sospensioni di cui agli articoli 289 e 290 e delle multe inflitte ai sensi delle norme di servizio, è devoluto al fondo delle pensioni degli impiegati del Banco.

Art. 304.

(Soppresso).

Art. 304-*bis*.

(Soppresso).

Art. 304-*ter*.

(Soppresso).

Art. 306.

(Soppresso).

Art. 307.

Alla data della pubblicazione del Regio decreto che approva il presente regolamento:

a) i capi d'ufficio in carica passeranno nel nuovo grado di vice-direttore, coi diritti e i doveri inerenti;

b) gli impiegati in carica, appartenenti alle categorie seguenti, muteranno la loro denominazione come appresso:

1° gli ufficiali e alunni in segretario;

2° i cassieri in cassieri-capi;

3° i sotto cassieri in cassieri;

4° gli inservienti in fattorini;

c) le attuali applicate insieme con quelle di cui all'articolo 312, n. 1. conserveranno il loro grado e titolo, e continueranno a far parte di un ruolo speciale transitorio fino all'esaurimento.

Art. 307-*bis*.

I primi cinque posti di vice direttore vacanti all'attuazione del presente regolamento potranno essere conferiti, secondo l'ordine di graduatoria, a coloro che riuscirono idonei in precedenti concorsi interni per posti di segretario.

Art. 308.

Gli agenti in carica conseguiranno di diritto il passaggio nel nuovo grado dei capi ufficio, nel quale occuperanno il posto che il Consiglio di amministrazione, previo parere della Commissione di avanzamento e di disciplina, assegnerà loro in concorso con i segretari e con i cassieri capi provenienti dalla carriera amministrativo-contabile, e che conseguiranno la nomina al detto grado a norma dell'articolo seguente.

Art. 309.

I posti del nuovo grado di capo di ufficio esistenti in organico aumentati di un numero corrispondente alla vacanza nei gradi di direttore e vice direttore saranno per la prima volta coperti con quattro quinti dagli agenti predetti e dai vincitori di un concorso per titoli, da regolarsi con speciali norme deliberate dal Consiglio di amministrazione, e per un quinto in base a concorso per esami.

Al concorso per titoli che sarà bandito per il numero dei posti disponibili dei quattro quinti di cui sopra, dopo dedotti quelli riservati agli agenti, potranno partecipare i segretari che si trovino nelle condizioni volute dall'art. 252-*ter* e i cassieri capi provenienti dalla categoria amministrativo-contabile.

La graduatoria fra i vincitori del detto concorso e gli agenti sarà unica, e procederà in base alla valutazione comparativa dei titoli e meriti di servizio rispettivi, tenute presenti le norme di cui sopra

Al concorso per esami, per il conferimento dell'ultimo quinto dei posti vacanti, potranno prendere parte i cassieri capi provenienti dalla carriera amministrativo-contabile ed i segretari trovantisi nelle condizioni di cui all'art. 252-*ter*, gli uni e gli altri ove non avessero ottenuto la nomina in base alla disposizione precedente.

Gli impiegati riusciti vincitori nel concorso per esami saranno collocati nel ruolo dei capi di ufficio a seguito di quelli nominati secondo le disposizioni di cui alla prima parte del presente articolo.

Art. 310.

Non oltre un terzo dei posti complessivamente vacanti nei gradi di ufficiale ed alunno alla data della proclamazione dei vincitori del concorso bandito con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 1° giugno 1921, aumentato di non più di un terzo dei posti che risulteranno vacanti nel grado di segretario dopo le nomine al grado di capo di ufficio di cui all'articolo 309, potrà essere conferito, previo parere della Commissione di avanzamento e di disciplina, mediante concorso per titoli al detto grado di segretario, al quale potranno prendere parte gli attuali sottocassieri ed applicati già in servizio al 31 dicembre 1920, che siano forniti del titolo di studio richiesto dall'art. 242.

Il detto concorso per titoli sarà regolato da speciali norme stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Ai fini della gerarchia e ad ogni altro effetto giuridico, e non pure in ordine al trattamento economico per i sottocassieri ed applicati nominati segretari a norma del presente articolo, l'anzianità del nuovo grado decorrerà dalla data di nomina del primo vincitore del predetto concorso, in confronto del quale i suddetti avranno precedenza nel ruolo.

Art. 311.

Salva la disposizione contenuta nell'art 320, al primo concorso esterno per posti di segretario e di applicato saranno ammessi anche quegli ex militari che abbiano superato il prescritto limite di età ma non i 40 anni, purchè dimostrino di avere prestato servizio in zona di guerra.

Art. 312.

Alla data di attuazione delle presenti disposizioni:

1. Gli avventizi e le avventizie burocratici, in servizio presso il Banco, assunti per la prima volta, anteriormente al 30 settembre 1920, con qualunque età, purchè non superiore ai 35 anni, i quali si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio se sprovvisti del titolo di studio richiesto dal 2° comma dell'articolo 257 del presente regolamento;

b) abbiano servito per un periodo minore, ma siano muniti del detto titolo di studio, saranno nominati rispettivamente applicati ed applicate nel limite dei posti vacanti, sempre che risultino in possesso, alla data della nomina, di tutti gli altri requisiti prescritti dal citato articolo e vengono ben qualificati sotto ogni riguardo.

Coloro che, avendo i requisiti di cui sopra, non rientreranno nelle dette nomine, per mancanza di posti, saranno assunti successivamente, via via che si verificheranno nuove vacanze.

La liquidazione del ruolo transitorio delle applicate si inizierà immediatamente dopo il collocamento dell'ultima avventizia che sarà nominata ai sensi del presente articolo.

2. Gli inservienti avventizi in servizio presso il Banco assunti per la prima volta nella detta qualità avanti il compimento del 35° anno di età e non oltre il 30 settembre 1920, saranno nominati fattorini nel limite dei posti vacanti, sempre che risultino alla data della nomina provvisti degli altri requisiti indicati all'art. 258, e vengano ben qualificati sotto ogni riguardo.

A coloro che non rientreranno in dette nomine per mancanza di posti sarà applicabile la norma di cui al penultimo comma del n. 1.

3. Gli avventizi in servizi presso il Banco per lavori di fatica, assunti per la prima volta avanti il compimento del 45° anno di età, e con almeno cinque anni di servizio saranno collocati nel grado di fattorino, anche se sprovvisti del titolo di studio richiesto dall'art. 258 purchè vengano ben qualificati sotto ogni riguardo, e risultino alla data della nomina forniti degli altri requisiti prescritti nell'articolo detto.

Gli altri avventizi che abbiano prestato un servizio minore potranno essere nominati in seguito, man mano che compiranno il periodo di cinque anni, e sempre nel limite dei posti vacanti, purchè si trovino per tutt'altro nelle stesse condizioni dei predetti.

Gli uni e gli altri avranno, però, la qualifica di uomini di fatica e l'obbligo di continuare ad esercitare le mansioni relative per le quali furono assunti.

Per gli avventizi di cui ai nn. 1 e 2, che abbiano prestato servizio militare in zona di guerra, o che siano stati in servizio durante il periodo della guerra, il sopradetto limite di età è elevato a 40 anni ed a 50 anni per gli avventizi burocratici muniti di laurea o di diploma di studi superiori giuridici o economici.

Ai fini del computo degli anni di servizio richiesti per l'assunzione in pianta stabile, non si terrà conto delle interruzioni dipendenti da servizio militare.

Tutte le nomine di cui nel presente articolo saranno deliberate dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, e avranno luogo secondo l'ordine decrescente di anzianità del servizio effettivamente prestato dagli aspiranti.

Art. 312-*bis*.

Gli elementi del personale di organico dei commessi di cassa e subalterno, forniti di licenza tecnica, ginnasiale o normale o di altro titolo equipollente, conseguito prima del 31 dicembre 1920, potranno, per una sola volta, essere nominati applicati nel limite dei posti vacanti, in concorso con gli avventizi burocratici, in seguito ad esito favorevole di un esame di idoneità, sostenuto da coloro che, avendone fatta richiesta, vi siano ammessi con deliberazione del Consiglio di amministrazione, presa su proposta del direttore generale.

La nomina definitiva al grado di applicato, sarà altresì, subordinata all'esito favorevole di un periodo di esperimento della durata di un anno reso nelle nuove funzioni.

La graduatoria fra i detti impiegati e gli avventizi burocratici nominati al grado di applicato in virtù del precedente articolo sarà fatta col criterio stabilito nell'ultimo comma di esso.

Art. 113.

Gli avventizi o le avventizie burocratiche e gli inservienti avventizi che per qualsiasi motivo non conseguiranno la nomina, in virtù delle disposizioni di cui all'articolo precedente, saranno licenziati con una indennità pari a tre mesi di retribuzione.

Essi però avranno titolo di preferenza nelle eventuali nomine nel personale ausiliario, sempre che siano ben qualificati sotto ogni riguardo e provvisti dei requisiti che saranno richiesti per l'assunzione in tale categoria.

A coloro che venissero assunti nel personale ausiliario infra i tre mesi dal licenziamento non competerà l'indennità di cui sopra.

Art. 313-*bis*.

Salva sempre la disposizione dell'art. 320, tutti i posti di applicato che risulteranno vacanti dopo il collocamento, a norma delle presenti disposizioni transitorie, degli impiegati e avventizi in servizio, saranno per una sola volta riservati ai vincitori di un concorso al quale potranno prendere parte esclusivamente gli ex-combattenti riconosciuti mutilati o invalidi di guerra e gli ex-combattenti eventualmente già in servizio presso il Banco.

I concorrenti dovranno essere forniti dei requisiti di cui all'art. 257, salvo, per la costituzione fisica, il giudizio favorevole sulla idoneità dei detti concorrenti ai servizi dell'Istituto, pronunziato da una Commissione composta di due medici e di un funzionario del Banco, scelti dal direttore generale.

Art. 314.

Per gli impiegati del nuovo grado di capo ufficio che saranno nominati vice-direttori all'attuazione delle presenti disposizioni e successivamente nel corso di tre anni, il Consiglio di amministrazione ha facoltà, con deliberazione motivata, di non tener conto della condizione dei tre anni di servizio nel gra o stabilita nella prima parte dell'art. 252-*bis*.

Ai fini delle nomine di grado di capo ufficio che, dopo quelle di cui all'art. 209, si rendessero necessarie dopo un quinquennio, il Consiglio di amministrazione ha facoltà di ridurre, con deliberazione motivata, il numero di anni di servizio necessari a norma dei primi due comma dell'art. 252-*ter*, per l'ammissione al concorso o per le nomine a scelta dei segretari al detto grado di capo di ufficio.

Art. 315.

Il collocamento degli impiegati nei nuovi quadri di classificazione degli stipendi va fatto in base alla rispettiva loro anzianità nel grado al quale appartengono, salvo la disposizione dell'articolo seguente.

Nel computo per la determinazione della detta anzianità sarà compreso il servizio prestato:

a) dai direttori negli aboliti gradi di ispettore generale e di ispettore;

b) dai vice-direttori nel grado di capo ufficio esistente prima della pubblicazione del presente regolamento e in quelli di segretario o di ragioniere, esistenti anteriormente alla pubblicazione del R. decreto 19 febbraio 1920, n. 249.

c) di segretari (già ufficiali) nel grado di applicato esistente anteriormente all'attuazione del regolamento approvato con Regio decreto 2 agosto 1908, n. 715; nonchè nel grado di alunno;

c) dall'usciere capo nel grado di commesso di cassa.

Art. 316.

Nel collocamento di cui all'articolo precedente deve essere comunque rispettata la posizione che gli impiegati avevano nel ruolo alla data del 1° luglio 1919, in guisa da non alterarne la graduatoria, salvo per quanto riguarda gli agenti la disposizione di cui agli articoli 308 e 309.

Conseguentemente gli impiegati pretermessi nelle promozioni a scelta e quelli retrocessi, i quali abbiano una anzianità di grado maggiore di quella degli impiegati che li precedono in graduatoria, prendendo, esclusivamente ai fini del collocamento nei quadri e della progressiva nei ruoli, la stessa anzianità di coloro che li seguono nell'attuale graduatoria.

La stessa anzianità viene parimenti attribuita agli impiegati retrocessi quando per effetto della retrocessione ad un grado precedentemente non coperto essi abbiano una anzianità minore degli impiegati che li seguono in graduatoria.

Art. 317.

Qualora per determinazione della gerarchia fra gli impiegati in servizio al 1° luglio 1919 occorra risalire alla anzianità precedente alla stessa data si avrà esclusivamente riguardo all'ordine della graduatoria vigente, in base ai ruoli chiusi, al momento dell'attuazione dei ruoli aperti

Art. 318.

Al collocamento degli impiegati nei nuovi quadri di classificazione dei ruoli aperti è data la decorrenza dal 1° luglio 1919.

Tutti i provvedimenti riguardanti lo stato giuridico degli impiegati, emanati in base al sistema dei ruoli chiusi, posteriormente a quella data e fino alla pubblicazione del presente regolamento, restano fermi, ma agli effetti economici saranno regolati secondo il sistema dei ruoli aperti.

Art. 319.

Agli effetti economici gli agenti e i cassieri capi provenienti dalla carriera amministrativo-contabile che faranno parte del nuovo grado dei capi di ufficio, saranno considerati come se fossero sempre appartenuti al ruolo dei segretari, salvo che non fossero provvisti di uno stipendio superiore a quello che loro spetterebbe, nel qual caso conserverebbero la differenza a titolo di assegno personale pensionabile da compensare coi successivi aumenti periodici.

Art. 320.

Il Banco è tenuto all'osservanza della legge 21 agosto 1921, numero 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle aziende private

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PEANO.

Visto, *il guardasigilli*: LUIGI ROSSI.

Il numero 2157 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269;

Veduto il regolamento comunale valevole nella provincia d'Istria;

Sentito il commissario straordinario per la Giunta provinciale dell'Istria;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con il ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Volosca-Abbazia è autorizzato a riscuotere i seguenti tributi locali:

a) una sovraimposta del 10 per cento sull'imposta erariale sui trasferimenti, per a ti tra vivi, d'immobili situati nel territorio comunale;

b) un diritto di segreteria di lire una per ogni attestazione ufficiosa rilasciata dal Municipio, escluse quelle rilasciate ai poveri ed alle autorità e agli uffici statali.

La sovraimposta di cui alla lettera *a)* s'intende autorizzata senza alcun pregiudizio per i provvedimenti che potessero essere adottati in relazione all'eventuale estensione alle nuove Provincie delle disposizioni sulle tasse di registro in vigore entro i vecchi confini del Regno.

Art. 2.

Il commissario generale civile per la Venezia Giulia è autorizzato ad emanare, d'accordo con la Giunta provinciale dell'Istria, le norme per l'esecuzione del presente decreto, il quale entra in vigore col giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SOLERI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 2158 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269;

Visto il regolamento comunale valevole per le provincie dell'Istria;

Vista la legge 19 dicembre 1874, B. L. P. n. 3, ex 1875;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con il ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Muggia è autorizzato a riscuotere i seguenti tributi:

1° diritti di segreteria nella misura di L. 2 per foglio per scritture estratte dall'archivio comunale e di cent. 50 per il rilascio di qualsiasi certificato, eccettuati quelli per i poveri.

Tali diritti non sono applicabili nei confronti delle autorità e degli uffici statali;

2° una tassa sul bestiame nella misura annua di lire 100 per ogni cavallo di lusso:
lire 50 per ogni cavallo da tiro
lire 20 per ogni bue adibito ad usi agricoli industriali
lire 20 per ogni mulo
lire 10 per ogni asino;

3° una tassa nella misura annua di:
lire 100 per ogni vettura di lusso a due cavalli
lire 50 per ogni vettura di lusso ad un cavallo
lire 30 per ogni vettura da nolo;

4° una tassa sui domestici nella misura annua di L. 30 per uomini e di L. 20 per donne;

5° una tassa nella misura annua di:
L. 50 per ogni biliardo privato
L. 100 per ogni biliardo pubblico
L. 20 per ogni pianoforte;

6° una tassa di L. 5 per ettolitro sulla fabbricazione di acque gazzose;

7° una tassa sui cani nella misura annua di L. 50 per cani di lusso e caccia e L. 5 per cani da guardia;

8° le tasse edilizie nella misura indicata nella tariffa annessa al presente decreto che sarà vistata, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2.

Ove si tratti di tributi le cui voci siano contemplate dalla tabella annessa alla legge 19 dicembre 1874 B. L. P. n. 3 ex 1875 trovano applicazione le disposizioni quivi contenute.

Art. 3.

I tributi di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 e 7 dell'art. 1 s'intendono autorizzati con decorrenza dal 1° gennaio 1921.

quelli indicati ai nn. 1 e 8 con decorrenza dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

Spetta al commissario generale civile per la Venezia Giulia di emanare, d'accordo con la Giunta provinciale per l'Istria, le norme occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SOLERI.

Visto, il guardasigilli: RODINO'.

TARIFFA

delle tasse edilizie per il comune locale di Muggia

—

A - Fabbricati nuovi.

1° per l'esame e l'approvazione di progetti, indistintamente lire 5.

2° *a)* per i fabbricati di 1ª categoria cent. 8 il metro cubo (case di abitazione di due piani con più di due locali per piano);

b) per fabbricati di 2ª categoria cent. 5 il metro cubo (case a pianoterra che comprendono più di due locali;

c) per fabbbricati di 3ª categoria cent. 3 il metro cubo (case a pianoterra con due locali);

d) per fabbricati di 4ª categoria cent. 2 per metro cubo (stalle e magazzini);

3° per permessi di fabbrica L. 1;

4° per certificati di ultimazione cent. 50;

5° per descrizioni topografiche cent. 50;

6° per permessi di abitabilità L. 1;

7° per domande di esenzione d'imposta in base alla legge 25 marzo 1880 B. L. I. n. 39, L. 2.

B. - Costruzioni di aggiunte o rialzamento di fabbricati.

Le costruzioni per aggiunte o rialzamento di edifici esistenti vengono tassate in base alla sopraindicata tariffa tenuto conto della categoria alla quale appartiene il fabbricato o alla quale verrebbe ad appartenere in seguito alla nuova aggiunta o rialzamento.

C. - Riparazioni o pitturazione della parte esterna degli edifici.

Per riparazioni o pitturazione esterna degli edifici indistintamente L. 10.

D. - Apertura di nuovi fori negli edifici.

Per ogni finestra L. 5.
Per ogni porta L. 10.

E - Sopraluoghi commissionali in genere.

Per qualsiasi sopraluogo in riguardo d'igiene, di sicurezza, di ornato, d'industria, di acqua, ecc. che abbia dato luogo ad una decretazione o che sia stato richiesto privatamente, incombe al proprietario della realità o dell'edificio visitato la tassa di L. 20.

Se tale sopraluogo è stato richiesto da privati e la richiesta risulti ingiustificata, la tassa va a carico del richiedente.

In caso di sopraluoghi per costruzioni edili sono dovute ai funzionari comunali le seguenti competenze:

a) per Muggia città L. 18;
b) per i comuni foresi L. 18 più cent. 50 per km.

Visto: d'Ordine di Sua Maestà:
Il presidente del Consiglio dei ministri
BONOMI.

Il numero 636 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269;
Veduto lo statuto civico per la città di Rovigno;
Sentito il commissario straordinario per la Giunta provinciale dell'Istria;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col ministro delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Rovigno è autorizzato a riscuotere i seguenti tributi locali:

1° una tassa per la visita di animali macellati nella misura di:

L. 30 per ogni bue di peso superiore a 250 chilogrammi;

L. 20 per ogni bue di peso inferiore a 250 chilogrammi;

L. 15 per ogni vitello o soranello di peso superiore a 100 chilogrammi;

L. 10 per ogni vitello o soranello di peso inferiore a 100 chilogrammi;

L. 10 per ogni maiale;
L. 3 per ogni castrato;
L. 1 per ogni agnello o capretto;

2° una tassa sullo smercio di vini in bottiglia negli esercizi pubblici, nelle misure di L. 1 per ogni litro e centesimi 50 per quantitativi minori di un litro;

3° un dazio d'importazione di L. 10 per ogni ettolitro di vino o mosto e di L. 6 per ogni quintale di uva;

4° una tassa sui quadrupedi e veicoli a trazione animale, adibiti a scopi agricoli, nella misura annua di:
L. 5 per ogni cavallo;
L. 3 per ogni mulo;
L. 10 per ogni bue o vacca;
L. 5 per ogni capra;
L. 5 per ogni carro;

5° una tassa annua di L. 50 per ogni cavallo o mulo e per ogni veicolo a trazione animale, adibiti ad imprese private di trasporti;

6° una tassa annua di lire 100 per ogni vettura di lusso in possesso di privati;

7° una tassa annua di lire 20 per ogni pianoforte;

8° una tassa annua di lire 100 per ogni biliardo in possesso di privati e di lire 50 per ogni biliardo in locali pubblici, circoli di divertimento e di convegno.

Art. 2.

I tributi di cui ai nn. 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 1 si intendono autorizzati con decorrenza dal 1° gennaio 1921, quelli indicati ai nn. 1, 2 e 3 con decorrenza dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Al commissario generale civile per la Venezia Giulia spetta di esaminare, d'accordo con la Giunta provinciale, le norme occorrenti per la esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SOLERI.

Visto, il guardasigilli: RODINO'.

Il numero 637 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 dicembre 1920, che istituisce la medaglia della Vittoria, commemorativa della Grande Guerra per la civiltà;

Riconosciuta l'opportunità di stabilire in modo più preciso a quali categorie di combattenti non debba essere estesa la concessione;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra, della marina e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 6 del R. decreto 16 dicembre 1920, è sostituito il seguente:

La medaglia sarà concessa:

1° ai militari, militarizzati ed assimilati, che ottennero il distintivo delle fatiche di guerra, istituito con R. decreto 21 maggio 1916, n. 641, o che abbiano, in ogni caso, prestato servizio per almeno quattro mesi in zona di giurisdizione delle Armate, stando a disposizione delle autorità mobilitate e collaborando direttamente coll'esercito operante.

È escluso dalla concessione:

a) il personale che ha prestato servizio nelle piazze forti di Spezia, Maddalena, nella fortezza costiera di Gaeta, ovvero che abbia fatto parte dei reparti costieri e dei relativi Comandi di settori mobilitati impiegati nella difesa costiera del Tirreno, ammenochè non abbia partecipato a fatti d'arme di notevole importanza;

b) il personale destinato nella piazza militare marittima di Venezia, ma non impiegato nei reparti costieri o nei relativi Comandi di settore della difesa della piazza stessa, il quale abbia prestato servizio prima che la piazza fosse dichiarata zona di operazione, cioè prima del 3 novembre 1917.

c) il personale destinato sul litorale Adriatico e Jonico, non impiegato nei reparti costieri o nei relativi Comandi di settore della difesa.

2° ai militari, militarizzati ed assimilati, che ottennero il distintivo delle fatiche di guerra, istituito con R. decreto 21 maggio 1916, n. 641, per essere stati imbarcati su Regie navi armate, navi da guerra alleate, o navi mercantili nazionali ed estere requisite o noleggiate per servizi sussidiari, operanti in conseguenza della guerra.

S'intende escluso dalla concessione il personale imbarcato su navi di uso locale adibite ad ordinario ed esclusivo uso interno dei porti, nonchè quello imbarcato su navi stazionarie, ammenochè le dette unità non abbiano prestato servizio in zone di operazioni o di occupazione.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — DI SCALEA — DE VITO — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 640 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 417, che converte in legge il decreto-legge 11 maggio 1920, n. 694, col quale il Governo fu autorizzato a concedere la linea Lucca-Pontedera-Saline di Volterra in sola costruzione, a licitazione e a trattativa privata, in base alle condizioni generali previste in esso decreto-legge e mediante il corrispettivo di 50 annualità comprensive degli interessi e dell'ammortamento delle spese risultanti dalla stima dei lavori allegata al progetto esecutivo;

Sentiti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Udito il consiglio dei ministri;
Sulla propoposta dei Nostri ministri segretari di Stato pei lavori pubblici e per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:
E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 6 maggio 1922 fra i delegati dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro, in rappresentanza dello Stato, ed i legali rappresentanti della ditta Saverio Parisi per la concessione della costruzione della sede stradale e dei fabbricati, escluso l'armamento, del tronco ferroviario Lucca-Pontedera, della linea Lucca-Pontedera-Saline di Volterra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 7 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — RICCIO — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti decreti:

N. 639. Regio decreto 23 aprile 1922, col quale, sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Corneto Tarquinia viene autorizzato al cambiamento di detta sua denominazione in quella di « Tarquinia ».

N. 650. Regio decreto 1° maggio 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, la « Casa delle povere orfane di Padre Agostino da Montefeltro », con sede in Pisa, viene eretta in Ente morale, sotto una provvisoria Amministrazione con riserva di provvedere, con un successivo decreto, all'approvazione dello statuto organico relativo.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri a S. M. il Re, in udienza del 14 maggio 1922 sul decreto che proroga i poteri dei Regi commissari straordinari sottoindicati.

SIRE!

La gestione straordinaria dei comuni di Conversano (Bari), Grosseto, Orsogna (Chieti), Briona (Novara), Ponticelli (Napoli), non ha potuto ancora condurre a termine la sistemazione delle finanze e dei servizi comunali.

E poichè, d'altra parte le attuali condizioni dell'ordine pubblico non consentono di procedere alla convocazione dei comizi, mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri dei Regi commissari di detti Comuni.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;
Veduti i Nostri decreti con i quali vennero sciolti i Consigli comunali di Conversano (Bari), Grosseto, Orsogna (Chieti), Briona (Novara), Ponticelli (Napoli);
Veduta la legge comunale e provinciale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il termine per la ricostituzione dei suddetti Consigli comunali è prorogato di tre mesi.
Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Tenenti.

Con R. decreto del 19 gennaio 1922:

Lo Vecchio Vito, tenente, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 1° marzo 1922.

Con R. decreto del 19 febbraio 1922:

Giovannetti Gaetano, tenente, in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 15 aprile 1921 ed è, a sua domanda, richiamato in servizio dal 16 aprile 1921, con decorrenza per gli assegni da quest'ultima data.

Procopio Domenico, tenente, il decreto 25 settembre 1921 è rettificato nella parte che si riferisce al prefato ufficiale nel senso che egli deve intendersi collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 25 novembre 1919 e contemporaneamente richiamato in servizio.

Rossi Giuseppe, tenente, il decreto 17 agosto 1919 è rettificato nella parte che si riferisce al prefato ufficiale nel senso che egli deve intendersi richiamato dall'aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 4 luglio 1919 anzichè dal 17 agosto 1919.

Cavallina Libero, tenente, l'aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

I seguenti tenenti sono collocati in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dalla data per ciascuno indicata:

Aldisio Giuseppe, dal 19 dicembre 1921.
Pandolfi Giulio Luigi, dal 9 aprile 1921.
Garella Giorgio Amleto, tenente in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 28 novembre 1921.

MINISTERO DEL TESORO

BANCO DI NAPOLI

	Situazione al 20 aprile 1922	Situazione al 30 aprile 1922
Cassa (Specie metalliche milioni (232.608.000)	533.497.000	527 714.000
Portafoglio s/ piazze italiane	1.143.716 000	1.160 513.000
Anticip. (al Tesoro L. 1.312.428.000)	1.812 329.000	1.806 051 000
Fondi sull'estero (Portafoglio c/c)	86.229.000	84 023 000
Circolazione	3.341.289.000	3 353 603 000
Debiti a vista	204.451.000	207 541 000
Depositi in c/c fruttifero	304.936.000	306.253 000

BANCO DI SICILIA

Situazione sommaria al 30 aprile 1922.

Cassa		131 200 000
Portafoglio s/piazze italiane		232 836 000
Anticipazioni ordinarie		1.5 827.000
Fondi sull'estero	Portafoglio	14.293.000
	Conto corrente	17.689.000
Circolazione	p/c/ del commercio	337.533.000
	p/c/ dello Stato	411.102.000
Debiti a vista		153 227.000
Depositi in c/c fruttifero		96 311.000
Depositi della Cassa di risparmio del Banco		384 115 000
Rapporto della riserva metallica alla circolazione		19.00 0/0

Rettifica di intestazione (3ª *pubblicazione*).

In conformità al disposto dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, concernente il servizio dei buoni del tesoro nominativi;

SI NOTIFICA

che il buono nominativo del tesoro 5 % quinquennale di 11ª emissione n. 286 di L. 3000, intestato a Scaglione Maggiorina fu Giovanni Battista, minore, sotto la patria potestà della madre Ferro Enrica, vedova Scaglione, doveva invece intestarsi a Scaglione Maggiorina fu Giovanni Battista, minore, sotto la patria potestà della madre Ferrero Enrica, vedova Scaglione e ciò in base all'attestazione giurata di notorietà resa innanzi la Regia pretura di Canelli il 16 marzo 1922.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che sia presentata opposizione a questa Direzione generale, si procederà all'annullamento del predetto buono ed all'emissione in suo luogo di un altro buono rettificato come sopra.

Roma, 11 aprile 1922.

Per il direttore generale
CIRILLO.

Ministero per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 22 maggio 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	176 06	Dinari	—
Londra	87 11	Corone jugoslave	—
Svizzera	372 57	Belgio	160 77
Spagna	310 —	Olanda	7 70
Berlino	6 26	Pesos oro	—
Vienna	0 19	Pesos carta	—
Praga	37 25	New York	19 54

Oro . . . . . . 377 03.

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	72 78	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	79 62	—

Corso medio dei cambi

del giorno 23 maggio 1922
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	176 21	Dinari	—
Londra	87 18	Corone jugoslave	—
Svizzera	372 50	Belgio	162 75
Spagna	314 —	Olanda	7 66
Berlino	6 40	Pesos oro	16 10
Vienna	0 20	Pesos carta	7 05
Praga	37 35	New York	19 48

Oro . . . . . . 375 87.

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	72 86	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	79 70	—

Il direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente*.